



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

Anno 1903.

N. 14.

SOMMARIO.

- I. Le condizioni dell'immigrazione agricola in Ribeirão Preto (San Paolo, Brasile).
- II. Inchiesta sugli abusi contro gli italiani nel West Virginia.
- III. Il Congo e l'emigrazione europea.
- IV. Le condizioni dell'agricoltura nella Gran Bretagna e l'emigrazione italiana.
- V. Legislazione della Nuova Zelanda sull'immigrazione.
- VI. Notizie diverse (Immigrazione nell'Argentina durante l'anno 1902 — Immigrazione negli Stati Uniti durante l'anno finanziario 1902-903 — Notizie circa l'immigrazione e la colonizzazione nella Repubblica del Cile — Emigrazione dal Regno Unito nel 1° semestre del 1903).
- VII. Avvertenze agli emigranti italiani intorno ad alcuni paesi esteri [Transvaal, Orange e Colonia del Capo; Costa d'oro (Africa occidentale); Batoum (Caucaso)].



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA

1903



1768

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

COLLEZIONE
PAOLO CRESCI

BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

Anno 1903.

N. 14.

SOMMARIO.

- I. Le condizioni dell'immigrazione agricola in Ribeirão Preto (San Paolo, Brasile).
- II. Inchiesta sugli abusi contro gli italiani nel West Virginia.
- III. Il Congo e l'emigrazione europea.
- IV. Le condizioni dell'agricoltura nella Gran Bretagna e l'emigrazione italiana.
- V. Legislazione della Nuova Zelanda sull'immigrazione.
- VI. Notizie diverse (Immigrazione nell'Argentina durante l'anno 1902 — Immigrazione negli Stati Uniti durante l'anno finanziario 1902-903 — Notizie circa l'immigrazione e la colonizzazione nella Repubblica del Cile — Emigrazione dal Regno Unito nel 1° semestre del 1903).
- VII. Avvertenze agli emigranti italiani intorno ad alcuni paesi esteri [Transvaal, Orange e Colonia del Capo; Costa d'oro (Africa occidentale); Batoum (Caucaso)].



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA

1903

LE CONDIZIONI DELL'IMMIGRAZIONE AGRICOLA

in Ribeirão Preto (San Paolo, Brasile) (1).

Uno dei più importanti ed influenti fazendeiri di Ribeirão Preto, nel mese di febbraio u. s., violando i patti stabiliti precedentemente, riduceva le mercedi dei coloni di 10 milreis (lire it. 12 circa) per ogni migliaio di piante di caffè coltivate, e di 100 reis (lire 0. 12 circa) per ogni alqueire (misura di 50 litri) di caffè raccolto. L'esempio fu seguito da gran parte dei fazendeiri della regione e si può fin d'ora assicurare che tutti, salve rare eccezioni, adotteranno la stessa misura sul finire del corrente anno, col concludersi dei nuovi contratti.

Si dice, in difesa della tendenza ribassista, essere giusto che le gravi conseguenze della presente crisi siano ugualmente divise fra tutte le classi di lavoratori addetti alla coltivazione del caffè; e non pesino quindi solo sul proprietario agricolo, ma anche, proporzionalmente, sul colono salariato.

A parte le ragioni di questa condotta, conviene soprattutto considerare l'influenza ch'essa avrà sulle condizioni dei coloni italiani, occupati in così gran numero nelle fazende di questo distretto.

Non si può determinare sin d'ora a che limite scenderà, nei nuovi patti, la media delle mercedi coloniche. Ma se si basino le previsioni su quanto fu già fatto, o deciso di fare, in varie adunanze di fazendeiri, ovvero anche sui preavvisi dati particolarmente ai coloni dalle amministrazioni di aziende agricole, sembra potersi stabilire con certezza che detta media oscillerà, per la zappatura di 1000

(1) Queste notizie sono il compendio di informazioni avute da diverse fonti, che si riscontrano e si completano vicendevolmente. — *Nota del Commissariato.*

piante di caffè, fra un minimo di 50 milreis (lire it. 60 circa) e un massimo di 70 milreis (lire it. 84 circa), mentre prima oscillava ordinariamente fra i 70 e gli 80 milreis; - e per ogni alqueire di caffè in cocco raccolto, fra un minimo di 300 reis (lire 0. 36) e un massimo di 500 reis (lire 0. 60), retribuzione, quest'ultima, che negli anni passati rappresentava precisamente il limite minimo (1).

Non si pecca di soverchio pessimismo, supponendo che nel venturo anno la media della mercede si stabilisca rispettivamente a 60 milreis e a 400 reis.

Dato che ciò si verifichi, ecco quale potrebbe essere il bilancio di previsione, per una famiglia normale di contadini composta di due individui atti al lavoro e una donna per accudire alla casa:

<i>Entrate.</i> — Coltivazione di 5000 piante di caffè.	Milreis	300
Raccolto di 450 alqueires di caffè in cocco	"	180
Raccolto di 3 carri di granturco, a 30 milreis il carro (2).	90	} 270
Raccolto di 5 sacchi di fagioli, a 8 milreis il sacco	40	
Allevamento bestiame, polli, ecc. (3).	140	
	Totale entrate . . . Milreis	750
<i>Spese.</i> — Vitto, vestiario, utensili di casa, eventuali.	"	550
	Risparmio netto annuale . . . Milreis	200

che, al cambio attuale di 800 reis per ogni lira, corrispondono a lire 240.

Tali cifre non rappresentano naturalmente che una media molto approssimativa, e possono subire variazioni secondochè si modificano

(1) Queste previsioni fanno naturalmente astrazione dalle condizioni speciali di alcuni municipi. In quello di São Smião, per esempio, le mercedi, per quanto ribassate, si manterranno al di sopra di tale media; ma si deve considerare che per alcune condizioni speciali (natura sassosa del terreno, piantagioni più rade) il lavoro del colono riesce colà molto più lungo e faticoso. Per contro, nel municipio di Ser-tãosuiho pare che la zappatura del caffè non verrà più pagata addirittura, venendo in compenso data facoltà al colono di coltivar cereali per proprio conto a suo piacimento. Abbondano infatti, in quest'ultimo municipio, fazende di recente formazione in cui la coltivazione dei cereali può essere molto più estesa.

(2) Calcolando ogni carro di 12 sacchi, e ogni sacco di 100 litri. Nel prezzo dei fagioli e del grano notavasi quest'anno, con danno dei coloni, una decisa tendenza al ribasso.

(3) Il profitto che i coloni solevano ritrarre dall'allevamento del bestiame è andato notevolmente diminuendo per causa delle numerose malattie, specie dei maiali.

alcune circostanze di fatto, come abbondanza o scarsezza dei raccolti, prezzo più o meno elevato dei generi alimentari coltivati dai coloni per proprio conto, ecc. Non è neppure improbabile che una famiglia che conti fra i suoi membri più di due individui adulti, atti al lavoro, e sia stabilita già qui da parecchi anni, possa realizzare un risparmio annuale alquanto maggiore (1).

D'altra parte, però, bisogna notare che il caso preso ad esempio presuppone il verificarsi di un complesso di circostanze favorevoli che ben di rado s'incontrano riunite, e cioè:

- I) puntualità nel pagamento delle mercedi;
- II) umanità e giustizia del fazendeiro;
- III) salute buona di tutti i membri della famiglia colonica;
- IV) famiglia di coloni molto sobria e lavoratrice.

Non sarà inutile intrattenersi sopra ciascuna di queste condizioni.

I. — Vi sono tuttora, come vi sono sempre stati, fazendeiri che, pur avendone i mezzi, non retribuiscono i coloni secondo i patti stabiliti: ma questi sono una piccola minoranza. Col prolungarsi e coll'acuirsi dell'attuale crisi, cresce invece ogni giorno il numero di quelli che non pagano, o pagano male, costretti dalle loro pessime condizioni finanziarie.

Per non parlare che del municipio di Ribeirão Preto, che pure passa per uno di quelli in cui le condizioni dei proprietari agricoli sono migliori, o meno cattive, sui due terzi almeno delle grandi fazende in esso comprese pesano gravi debiti ipotecari (confronta Bollettino dell'emigrazione - anno 1902, n. 8, pag. 55). E coll'aumentare delle fazende ipotecate, si ripete anche sempre più di frequente il caso che i contratti d'ipoteca o d'anticresi avvengano all'insaputa e con grave pericolo degli interessi dei coloni, e qualche volta siano anche seguiti dalla perdita delle loro mercedi arretrate.

In tali casi, come anche in quelli, più comuni, di semplici pagamenti non eseguiti, o male eseguiti, il colono non può che ricorrere

(1) È però da notarsi che, nel primo anno dall'arrivo, una famiglia riesce a mala pena a liberarsi dai debiti che ha dovuto contrarre al primo giungere nella fazenda.

all'Autorità consolare; la quale, a sua volta, può solo tentare un componimento amichevole della vertenza, o richiamare officiosamente, se ne è il caso, all'adempimento del suo dovere il fazendeiro incorretto.

Ma è triste dover constatare che solo in casi rari i signori fazendeiri consentono anche solo a trattare con quest'autorità, per consimili vertenze.

Falliti così i tentativi di amichevole componimento, non resterebbe al colono che adire la via giudiziaria; ma è appena necessario aggiungere che questa è qui, anche più che altrove, lunga, incerta e difficilmente accessibile ai meno abbienti.

II. — Lo spirito di umanità e di rettitudine del fazendeiro o del personale da lui dipendente influisce pure moltissimo, com'è naturale, sul grado di relativo benessere, o malessere, dei coloni. Ma, purtroppo, continuano a sussistere e a ripetersi molti abusi e maltrattamenti dei coloni che furono già ripetutamente segnalati.

E se sono forse diminuiti i casi di offese fisiche gravi a danno dei coloni, si sono però accresciute, col presente disagio economico, le occasioni di attriti, minacce e vessazioni, da parte soprattutto del basso personale addetto alla sorveglianza dei lavoratori.

È significativo il fatto che sono soprattutto le fazende ove i pagamenti sono più irregolari quelle da cui giungono anche più spesso reclami per maltrattamenti.

Nel fazendeiro indebitato prevale una cieca irritazione per la situazione a cui è ridotto non del tutto per colpa sua, anziché la considerazione della necessità di non allontanare da sé la mano d'opera, la cui cooperazione diventa oggi per lui sempre più rara e preziosa. Egli si ostina a considerare i coloni come nemici che diminuiscono la sua già tanto misera riserva di denaro, non come alleati coi quali dovrebbe far causa comune in questi giorni così difficili per tutti.

E come contro i dinieghi ingiusti di pagamento, così anche nel caso di maltrattamenti sofferti sono scarsi i mezzi di difesa del colono.

Solo nei casi veramente gravi risulta essere di qualche efficacia l'intervento dell'autorità consolare, sia che riesca a promuovere direttamente l'ingerenza della locale polizia, sia che apra, per conto suo,

una inchiesta, sollecitando poi, se ne è il caso, l'intervento della autorità giudiziaria. Ma quando i maltrattamenti non implicino offese fisiche gravi, l'intervento della polizia, anche quando si riesca ad ottenerlo, è generalmente tardo e poco volenteroso.

III. — Quanto alla buona salute di cui debbono godere, per non sbilanciarsi, i nostri coloni, anche questa è una circostanza altrettanto preziosa che infrequente a verificarsi. Quando non si tratti di malattie più gravi, sono abbastanza spesso infermità d'occhi (congiuntiviti, tracoma), anemie intertropicali (*amarelloa*), febbri palustri che colpiscono l'uno o l'altro membro della famiglia rendendolo per qualche tempo inabile al lavoro e assorbendo in breve i risparmi fatti. Poichè rare sono le fazende in cui sia stabilito un servizio medico speciale e a buon mercato; e la visita del dottore, chiamato dal centro più prossimo, costa dai 30 milreis ai 50 milreis, ma qualche volta anche molto di più.

Da alcuni anni, poi, la temuta febbre gialla ha cominciato a fare la sua triste comparsa ora nell'uno ora nell'altro di questi centri dell'interno dello Stato, e, dal gennaio al maggio del corrente anno, ha inferito per la prima volta anche in Ribeirão Preto. Stante la rigorosa vigilanza usata, non credo però che siasi ancora dato il caso che l'epidemia sia penetrata nel recinto di alcuna di queste fazende.

IV. Di proposito si è compresa, fra le condizioni pel relativo benessere dei coloni, anche questa, che la famiglia colonica sia molto sobria e lavoratrice.

Come è certo infatti che, accanto ai cattivi fazendeiri, ve ne sono ancora altri giusti ed umani, così è vero che alcuni dei nostri coloni possono trovarsi ridotti in cattive condizioni, per propria colpa, per indolenza, per turbolenza, e per soverchia facilità a mutar fazenda, anche rompendo i patti stabiliti e causando pregiudizi ai padroni. Ma gli stessi fazendeiri sogliono riconoscere che la nostra massa emigratoria di contadini, almeno pei quattro quinti, è composta di elementi buoni ed anche ottimi, dal punto di vista della laboriosità e della sobrietà della vita.

Il prossimo ribasso delle mercedi coloniche non è, dunque, solo una misura di per sè abbastanza grave; ma, per chi la considera

in relazione alle cattive condizioni già esistenti, è chiaro che per molti dei nostri coloni, specie per quelli arrivati da poco tempo, essa renderà l'attuale situazione quasi affatto insostenibile.

Nessun segno appare, d'altra parte, da cui si possa argomentare che la grave crisi economica che travaglia questo Stato si avvicini ad un termine; nè, essa perdurando, si vede la possibilità di migliorare seriamente le condizioni dei lavoratori agricoli occupati in queste fazende.

È vero che in alcune recenti adunanze tenute da fazendeiri per decidere il ribasso delle mercedi vennero anche fatti voti perchè sia finalmente assicurata, con una legge, la garanzia, cioè il privilegio dei crediti dei coloni. Ma non si può far a meno di pensare che, mentre il ribasso delle mercedi coloniche sarà, fra quattro o cinque mesi, un fatto compiuto, la legge da gran tempo invocata rimarrà, come è rimasta sino ad oggi, una buona intenzione e nulla più.

Del resto, perchè una legge siffatta potesse riuscire di una reale efficacia occorrerebbe che fosse coordinata con tutta una serie d'altri provvedimenti sulla formazione e sull'osservanza dei patti agricoli.

Anche i patronati degli emigranti, che vanno ora istituendosi, se potranno porre un rimedio ad alcuni mali minori, non potranno mai far sì che chi non può pagare paghi; nè, in fatto di trattamento personale del colono, potranno ottenere più di quanto hanno ottenuto, sino ad oggi, le autorità consolari.

Dei presenti pericoli, e di quelli anche maggiori cui vanno incontro, sembrano del resto essere abbastanza consci i nostri coloni qui stabiliti. Il Consolato è giornalmente assediato da gruppi d'emigranti che chiedono il rimpatrio, o domandano informazioni circa la supposta apertura di nuove correnti emigratorie.

La statistica mensile delle partenze di coloni italiani dal porto di Santos è del resto abbastanza significativa. È anzi da prevedersi con certezza che, anche da questo distretto, il movimento di partenza prenderà, alla fine dei lavori del raccolto, proporzioni sempre maggiori.

Nè tale movimento può in alcun modo deplorarsi. Sia infatti che la crisi debba ancora prolungarsi per un tempo indefinito, sia che,

come altri credono, la rovina di tutti i fazendeiri più indebitati e compromessi abbia fra non molto a porvi un termine, è desiderabile che il minor numero possibile di nostri connazionali sia coinvolto nelle imminenti sventure.

Del resto, anche se i tempi avessero da migliorare, la scarsenza che dovrebbe quanto prima verificarsi della mano d'opera agricola, potrebbe essere, in ogni caso, una dura, ma utile esperienza per buona parte di questi proprietari agricoli. Considerevolmente diminuita di numero la massa dei nostri emigrati, questi non sarebbero più costretti ad accettar lavoro da qualunque parte venga loro offerto, ma potrebbero, anche per cura dell'autorità consolare o dei patronati, dirigersi esclusivamente verso quelle fazende le cui condizioni rimangono ancora notoriamente buone.

Ma perchè si possa compiere questo lavoro di eliminazione e di selezione, che si è spontaneamente iniziato, occorre che al crescente numero di emigranti che rimpatriano corrisponda un numero sempre minore di emigranti in arrivo.

Concludendo, le condizioni della nostra emigrazione agricola in buona parte di queste fazende, continuano ad essere cattive; scarsi e di poca efficacia sono troppo spesso i mezzi di aiuto e di protezione dei coloni italiani qui stabiliti; e infine la loro situazione non potrà che sensibilmente peggiorare col concludersi dei nuovi contratti e col prolungarsi della presente crisi.

INCHIESTA SUGLI ABUSI CONTRO GLI ITALIANI nel West Virginia.

(Relazione dell'avv. GINO C. SPERANZA, segretario della Società
per la protezione degli immigranti italiani di New York).

Venuto a cognizione di maltrattamenti di cui erano vittime operai italiani nel West Virginia, il R. Commissariato incaricò di una inchiesta la " Società per la protezione degli immigranti italiani di New York „ riconosciuta dal nostro Governo. L'inchiesta fu compiuta in modo perfettamente soddisfacente dal segretario della Società, il quale ne rese conto colla seguente relazione, in data del 15 maggio 1903, che fu già pubblicata in un giornale di New York.

Sul finire dell'aprile 1903 fui richiesto di andare nel West Virginia per accertare quanto vi fosse di vero in talune lagnanze relative a pretesi abusi commessi a danno di italiani; lagnanze che erano state mosse all'Ambasciata italiana di Washington, alle autorità consolari di New York, Filadelfia e Fairmont, ed alla Società per la protezione degli immigranti italiani di Nuova York.

Secondo le istruzioni avute io mi recai a Charleston (West Virginia), che feci il centro delle mie indagini.

Le mie investigazioni durarono dal 30 aprile al 18 maggio 1903, e furono estese ai luoghi seguenti: Clay e Otter, nella sezione di Elk River; Coalburg, Acme e Kayford nella sezione di Cabin Creek; Raleigh, Atkinsville e Beckley nella regione di Piney Creek; e infine Elizabeth nella contea di Wirt, Prince e Hinton.

Per una migliore valutazione dei fatti di cui si tratta qui appresso è necessario premettere alcune considerazioni intorno alle condizioni geografiche ed economiche delle regioni alle quali furono estese le indagini.

Lo Stato di West Virginia si trova in un periodo di attivo sfruttamento delle sue ricchezze naturali, specialmente dei legnami e del carbone. Il trasporto di tali prodotti rende necessarie numerose costruzioni ferroviarie.

La domanda di mano d'opera è grande e incessante, e si può forse dire che in nessun altro Stato la mano d'opera sia così inadeguata alla domanda come nel West Virginia. Ed è veramente un fatto incontrastato che questa grande e continua richiesta di braccia ha condotto nello Stato non solo persone piuttosto inadatte alle dure condizioni della vita che si vive nei campi di lavoro, ma anche gente sfrenata e brutale che in talune contee è fonte di reali pericoli.

In parte per tener soggetto un tale elemento, costituito di gente senza legge, e in parte per ragioni delle quali si parlerà in seguito, alcuni appaltatori di lavori si sono appigliati al sistema di impiegare dei capi (*bosses*) e dei sorveglianti, i quali mantengono la loro autorità ricorrendo ad atti che sono aperta sfida alla legge e ripugnano ai principi di equità e di giustizia.

È notorio che in certe contee la vita umana è tenuta in poco conto e la improvvisa e inesplicabile scomparsa di lavoratori, bianchi o neri, non è un fatto eccezionale.

La possibilità dell'arbitrio è rafforzata dalle stesse condizioni fisiche del paese.

Il largo bacino del fiume Kanawha è alimentato da innumerevoli corsi e fiumicelli, fluenti da distinte scaturigini montane.

Lungo il maggiore di quei corsi d'acqua, come è quello di Piney e di Cabin, vengono costruite delle strade ferrate pel trasporto del carbone e dei legnami. Per quanto sieno vicine, le valli ove scorrono quei fiumicelli son tuttavia interamente separate una dall'altra, da alte montagne, così che la vicinanza di un campo di lavoro, posto in una valle, rispetto a un altro campo di lavoro situato in un'altra valle appena un miglio lontana, non significa possibilità di contatti socievoli, ma piuttosto vero e proprio isolamento.

L'accesso da un campo all'altro è solamente possibile andando in giù fino allo sbocco del corso d'acqua, e risalendo poi lungo l'altro corso d'acqua.

È ovvio dunque che molti di cotali accampamenti di lavoratori importano, per la più parte di coloro che vi dimorano, l'allontanamento da ogni civile convivenza; ed ai lavoratori stranieri che provengono dalle città e specialmente ai francesi ed agli italiani, quei campi di lavoro debbono sembrare dei deserti, degni solo di animali selvaggi.

D'altra parte, tale isolamento che rende gli uomini ansiosi di andarsene via, offre, a coloro che si sono impegnati di fornire un dato lavoro in un dato tempo, la maggior tentazione di adoperar mezzi che nessuna legge e nessuna morale potrebbe approvare, allo scopo di ottener che anche gli uomini di mala voglia lavorino attivamente.

Nè dobbiamo dimenticare che i lavoratori iscritti alle *unioni*, di fronte a quelli che non si sono iscritti — gli uni e gli altri son di numero quasi pari

nel West Virginia — creano un ambiente di contrasti e rappresaglie, il quale, sebbene non influisca direttamente sui lavoratori italiani, tende tuttavia a rafforzare in tutti gli accampamenti quei sentimenti di sospetto e di diffidenza che corrono tra imprenditori e operai.

Premesse tali considerazioni, esaminiamo adesso i fatti.

È ragionevole presumere che nessun imprenditore di lavoro tenda a lasciar insoddisfatti i suoi uomini.

A parte ogni considerazione sentimentale, e ponendoci solo dal punto di vista degli affari, una persona malcontenta è un lavoratore inefficace.

È dunque da presumere che gli imprenditori del West Virginia non desiderino di abusare dei loro operai. Tuttavia la scarsità delle braccia e la necessità di fornire delle opere in un tempo dato, ed anche la qualità di alcuni di quegli operai che hanno intristito il paese, hanno indotto alcuni imprenditori ad adoperar metodi che, se fossero conosciuti, non troverebbero appoggio nel pubblico sentimento.

Le cause di tali metodi dannosi sono da ricercarsi: 1° nel modo d'arruolamento della mano d'opera; 2° negli abusi dei commissari pei viveri (tenitori di botteghe negli accampamenti); 3° nell'impotenza in cui si è di impedire atti brutali da parte dei *bosses*.

I. — Le agenzie che forniscono la mano d'opera.

A ragione o a torto l'West Virginia è evitato dai lavoratori italiani. È opinione della maggior parte dei " banchieri ", della città di New York che gli italiani non vogliano andare nel West Virginia finchè non saranno fatte loro specialissime proposte favorevoli, e che, anche in questo caso, saranno pochi quelli che andranno.

Ora avviene che quando le agenzie sulle quali si può meglio fidare non possono fornire le braccia richieste, coloro che fanno contratti di mano d'opera si rivolgono ad altre agenzie meno raccomandabili.

Tolte poche eccezioni, tutti gli uomini furono inviati nel West Virginia o da P. Avallone (17 Mulberry St.) o da G. Pellegrino (117 Mulberry St.), entrambi di New York.

Ed è anche dimostrato che quei due uomini (Avallone e Pellegrino) — i cui atti sono stati presi in esame da questa Società — si appigliarono a mezzi che quasi rasentano la frode per indurre alcuni di quei lavoratori ad andare nel West Virginia; e non esitarono a inviare sarti, barbieri, camerieri ed altrettali persone, disadatte pel lavoro richiesto.

Nessun biasimo può esser bastevole contro cotali agenti che traggono

partito dall'ignoranza e dalla fiducia che i meno accorti de' loro connazionali pongono in essi.

Contro tali uomini, una sola cosa è possibile. Poichè essi vivono solo della circoscritta vita della colonia italiana, bisognerebbe contro di essi adoperare una pubblicità larga e senza ritegno, affinchè la loro mal acquistata fiducia e il male acquistato potere possano venire distrutti.

Intanto le senserie pagate dagli impresari di lavori agli agenti che forniscono i lavoratori sembrano insufficienti, e tali da non indurre sempre quegli agenti a inviare uomini nel West Virginia, onde avviene che si ricorra a mezzi dei quali ci occupiamo qui appresso.

II. — Gli abusi dei commissari per i viveri.

Si trae un buon profitto dall'esercizio di una bottega di provvigioni in un accampamento di lavoratori, anche quando l'esercizio sia condotto su basi legittime. Ma ad ogni modo tale esercizio è un affare minuto nel quale gl'impresari non amano di ingerirsi.

Io ho trovato che nella contea di Raleigh, la ditta "Carpenter e Boxley Bros.", che possiede parecchi accampamenti, come pure C. P. Harman, ha concesso il diritto di tenere bottega di provvigioni al suddetto Pellegrino, per la considerazione che, venendo ad essere interessato in tal negozio, il Pellegrino avrebbe fornito gli uomini necessari ai lavori, e in certi casi avrebbe garantito anche il costo del trasporto dei lavoratori. La maggior parte degli abusi ai quali un tal sistema conduce verrà presa in considerazione quando si tratterà della impossibilità di impedire atti brutali da parte dei *bosses*.

Basti qui dire che sebbene i lavoratori sieno lasciati liberi di "comperare dovunque", il loro vitto, non c'è altro luogo dove essi possano comprare i viveri, eccetto la bottega dell'accampamento.

Coloro che fanno contratti di mano d'opera si mostrano sempre deferenti verso i fornitori di commestibili, e quando avvengono lagnanze circa i prezzi e il genere delle merci, non trovano mai da ridire contro i medesimi. Se le lagnanze, come spesso avviene, si riferiscono all'esorbitanza dei prezzi, il lavoratore non ha modo di farle valere, perchè ciò che il lavoratore deve alla bottega, a torto o a ragione, viene detratto dal suo salario, e dato al proprietario di essa dall'arruolatore della mano d'opera, da colui cioè che ha contrattato gli operai, e ai quali per conto dell'impresa paga i salari pattuiti, meno le spese di vitto, nel modo indicato.

Un altro grave inconveniente deriva dal fatto che il magazzino si

vale della cosiddetta *boarding-house-law*, vigente nel West Virginia, per arrestare gli scontenti che siano desiderosi di lasciare il campo.

Questa legge fu applicata, in un caso simile, nel campo di Harman, a Beckley, sebbene il magistrato di accusa, signor Mc. Ginnis, mi abbia detto che era dubbio se una tal legge potesse venire applicata alle *shanty board* (1) di un accampamento di lavoratori.

Io ho anche chiesto, su questo punto, l'opinione del Procuratore Generale del West Virginia.

La responsabilità degli imprenditori — per questa parte — è di carattere negativo. È certamente in loro potere di prevenire gli abusi che si commettono nelle botteghe di viveri dell'accampamento.

È mia opinione che nessun lavoratore dovrebbe essere inviato in un campo dove il magazzino di viveri non sia direttamente esercito dallo stesso *imprenditore*, o dalla Compagnia imprenditrice dei lavori.

III. — Gli abusi dei « bosses ».

Mi duole di dover dire che, per quel che concerne gli abusi dei *bosses*, le lagnanze presentate dai lavoratori italiani sono state moralmente provate in ogni caso, e anche quasi in ogni caso legalmente sostenute.

Io avevo dato poco credito a cotali lagnanze, ma l'indagine compiuta sul luogo prova la loro verità.

Indubbiamente, nella più parte dei campi visitati, vige un sistema di intimidazione, che va dal simulato ma effettivo isolamento degli uomini, al terrorismo brutale.

Le spese del trasporto dei lavoratori sono in generale anticipate; ed esse, a 15 dollari a testa, rappresentano, per ogni centinaio di uomini, un investimento di 1500 dollari. Ora, se gli operai pensano di andarsene, apportano una evidente perdita agli imprenditori. Bisogna pertanto riconoscere che la tentazione di trattenerne a qualunque costo i lavoratori è spinta al massimo punto.

C'è un modo col quale si potrebbero trattenerne gli operai senza ricorrere a mezzi illegali, ed io ne parlerò più avanti, ma gli imprenditori hanno mancato, finora, di valersene.

L'impiego di uomini armati per impedire che i lavoratori abbandonino il campo, o per altrimenti intimidirli, è largamente provato.

(1) La *shanty board* è una capanna dove si mangia; la *boarding-house-law* riguarda invece quelle case dove si fa pensione nei modi normali.

È possibile che alcune guardie armate, nella contea di Raleigh, siano state adibite dai produttori di carbone per proteggere la loro proprietà dagli scioperanti, ma è dimostrato che anche in tali casi i *bosses* avvertirono i loro uomini che quelle guardie stavano là per impedir loro di lasciare l'accampamento.

Nel distretto di Cabin Creek corre un faceto detto popolare, e cioè che gli italiani " appartengono tutti alla Famiglia Reale ", e tale detto popolare deriva dal fatto che di notte tempo una sentinella monta la guardia innanzi le loro capanne.

In un accampamento dove erano impiegati lavoratori italiani, trovai un operaio americano che portava magnificamente la divisa della *National Detective Association*. Egli convenne meco che il suo incarico era spirato e che non aveva diritto a portar quella divisa, e perciò se la tolse. Indubbiamente si trattava di una forma d'intimidazione.

Molti fatti dimostrano che i *bosses* vanno generalmente armati. Ho veduto con i miei occhi un imprenditore (C. P. Harman) armato di un grosso revolver nella stessa sede della contea di Raleigh, ed ho incontrato il giudice di pace che andava a cavallo munito di un fucile, ed accompagnato da tre uomini ugualmente a cavallo.

Richiamo l'attenzione su due esempi di estrema intimidazione e di brutalità. E mi si conceda di premettere che le accuse di trattamenti brutali sono ampiamente suffragate.

L'estremo terrorismo è dimostrato dal seguente fatto avvenuto a Acme in uno degli accampamenti di Boxley.

Parecchi italiani che non potevano più oltre sopportare i maltrattamenti cui venivano sottoposti per opera, specialmente, di un tale Mc. Cowan, detto il " gran capo ", (*the Big Boss*), decisero di fuggire. Ma furono inseguiti da più uomini armati di fucili e di revolvers. Una guardia tolse una sbarra di ferro a certo Gentile, e con essa colpì parecchi dei fuggitivi, tra i quali alcuni tedeschi. Ricondotti indietro in tal modo, a due di quelli, Gentile e Cervi, fu concesso di lasciare l'accampamento il 29 di dicembre, contro il pagamento di dollari 8.60 (43 lire) invece di dollari 3.60. Ed essi furono informati che il pagamento di 5 dollari, extra, era dovuto per la retribuzione delle guardie. E, che questo tributo per le " guardie ", sia stato imposto pure in altri casi, risulta da analoghe testimonianze.

La storia raccontata da un operaio italiano, certo Mancuso, e comprovata pienamente, è un esempio di grande brutalità e, nello stesso tempo, di splendido eroismo inconsapevole.

Un lavoratore di uno degli accampamenti di Boxley, che era stato atterrato e veniva battuto da un " boss ", armato di un pesante bastone, gridava

ai suoi compatriotti che accorressero a salvarlo in nome della comunanza del sangue.

Allora il Mancuso e un tal Cervi accorsero con i loro picconi per soccorrere il disgraziato, ma furono inseguiti dai loro propri *bosses* i quali li arrestarono puntandoli con i revolvers. Sicchè essi non potendolo aiutare gridarono al mal capitato che non resistesse oltre, o sarebbe stato certo ucciso.

Sembra che l'uomo che era stato atterrato fosse poi costretto a mettersi in piedi, e venisse spinto innanzi dal *boss*, ed ogni volta che quegli cadeva questi gli inferiva dei colpi con un lungo bastone.

L'estremo della brutalità è dimostrato dal caso capitato al Gerardi, impiegato anche lui in uno dei campi di Boxley. Il Gerardi aveva esercitato il mestiere di cameriere, e non aveva una costituzione molto forte, però era un piemontese attivo e intelligente. Un giorno gli fu comandato dal *boss* di sforzarsi a sollevare un masso, e siccome il Gerardi non si sentiva capace di far ciò da solo, chiese a un negro, il quale lavorava là presso, che lo aiutasse. Ma il *boss* allora mosse per batterlo, e il Gerardi, temendo di peggio, tentò e si sforzò di sollevare quel masso, traendone per risultato un'ernia. Nessuna giustizia fu resa al Gerardi, e nessuna indennità gli fu data.

L'estremo del disprezzo per la legge, e della indifferenza delle autorità locali, è dimostrato da un caso ben accertato, avvenuto a Beckley, dove sei italiani che lasciarono l'accampamento a causa dei maltrattamenti patiti, mentre erano sotto accusa per preteso mancato pagamento del vitto ricevuto, vennero legati insieme con corde da un imprenditore (Harman) che penetrò nella sala del Gran Giuri nella Corte della contea, e poi, marciando alla loro testa menò gli uomini nella pubblica via, dove, in presenza dell' "intera città", e di parecchi pubblici ufficiali, li attaccò a un mulo: e li avrebbe a quel modo trascinati indietro all'accampamento, se un giudice di pace non fosse intervenuto.

Veramente io dubito molto se quel magistrato non si sia reso colpevole, a dir poco, di irregolarità di procedura a causa di certi atti e di talune omissioni avvenute in seguito a questo incidente, come risulta da testimonianze giurate.

Lo richiesi di alcune trascrizioni dal suo registro, atte a gettar luce sull'affare, ma quantunque io abbia già pagato per ottenerle, quel magistrato non le ha ancora inviate.

È impossibile riassumere i fatti di abusi, e bisogna riferirsi alle testimonianze, alle narrazioni documentate, alla corrispondenza, ai rapporti.

Io non sostengo che ogni cosa che risulta sia perfettamente vera, nè che ogni racconto fatto sia da esser creduto, e invero a molti racconti io stesso

non ho dato alcun peso. So bene che molte dichiarazioni sono per sentita dire, e non sarebbero accolte in una Corte giudiziaria. Tuttavia bisogna anche giustamente considerare la difficoltà che s'incontra nel raccogliere prove di tal genere.

La crudeltà dei *bosses* è notoria, ma è impossibile di ottenere da qualsiasi americano che risieda in quei paraggi una testimonianza scritta su tale soggetto. Inoltre noi eravamo, in realtà, in terreno nemico. Anche senza tener conto delle difficoltà dei luoghi, che avrebbero messo a dura prova anche uomini più di noi induriti alla fatica, ci fu difficile giungere presso i lavoratori, vincere la loro diffidenza, impedire che i capi li influenzassero, e poi vagliare le cose da loro riferite in modo da cogliere l'essenziale.

Io non avevo facoltà di obbligare i testimoni a stare a mia disposizione, né avevo alcun diritto di disturbare gli uomini nel loro lavoro. Spesso le prove non si potè ottenerle che alla sera, quando gli uomini erano liberi, e si ottennero solo per mezzo di una certa direi quasi rozza diplomazia.

Molti testimoni stavano qua e là, e si dovette rintracciarli; alcuni furono ritrovati in ospedali posti in luoghi lontani; uno che avrebbe potuto testimoniare fu ritrovato dopo un'ora che era morto per un colpo di asse, e tutto quello che si potè fare fu di attendere l'inchiesta sulla causa della morte.

Coi mezzi della legge a loro disposizione, e servendosi di interpreti onesti e capaci, i magistrati locali potrebbero bene, se così fosse disposto, mettere in rilievo molti dei mali che si deplorano.

Le istruzioni che mi furono date erano alquanto vaghe rispetto all'azione che avrei potuto spiegare per le mie indagini, e ogni volta che io richiesi istruzioni precise mi fu risposto di " condurmi secondo il mio discernimento „.

In tali circostanze io evitai di prendere le vie estreme, anche quando una pronta azione avrebbe apportato il miglior frutto, e se questo fu un errore la responsabilità dev'esserne divisa dai miei superiori.

Impadronitomi dei fatti, tentai, nel poco tempo che ebbi, di fare del mio soggiorno in West Virginia, prima di tutto, " una campagna educatrice „.

Per mezzo della stampa locale, del Governatore, e di altre persone influenti, divulgai la conoscenza di ciò che opera la nostra Società per la protezione degli immigranti italiani e resi noto che anche da lontano essa sorveglianza e vigila perchè gli immigranti italiani siano equamente trattati. Evitai l'unilateralità di vedute, sforzandomi di mostrare che il nostro proposito non era quello di intervenire negli affari altrui, parteggiando, ma quello di accertare la verità dei fatti.

Credo che nessuno, nemmeno gli imprenditori che richiesi di farsi vedere da me, nemmeno C. P. Harman che io biasimai nello stesso suo accampamento, possono lagnarsi che le prove da me raccolte siano state ottenute in

modo illegale, o che io non abbia dato loro l'opportunità di esporre le loro ragioni.

Ritengo che un tal sistema di agire, aperto ed equo, abbia già apportato buoni risultati. Ciò appare dalla proposta avanzata da un importante imprenditore (J. A. Carpenter), il quale intende ora trattare direttamente con la nostra Società, esercire direttamente i propri magazzini di viveri, ed impiegare un italiano di nostra scelta quale suo interprete e consigliere nel suo accampamento.

Qui, secondo me, sta il segreto per ottenere il migliore lavoro dagli operai italiani, anche in accampamenti lontani e isolati. Un trattamento un poco cortese, qualche concessione alle loro innocue abitudini, qualche tolleranza verso le loro peculiarità, tutto ciò varrebbe assai presso gli italiani e sarebbe di gran lunga più efficace che le battiture e le intimidazioni.

L'impiego di un italiano che godesse la fiducia degli stessi operai, che fosse onesto e conoscesse la maniera di fare degli italiani e i costumi americani, l'impiego, dico, di un tale italiano quale segretario e intermediario tra l'imprenditore e gli operai, costituirebbe, anche se fosse retribuito con un buon salario, un migliore e più conveniente investimento di denaro per gli intraprenditori che non le spese per mantenere guardie armate, e sorveglianti crudeli.

Non fu possibile evitare qualche pubblicazione nei giornali, relativa a questi fatti, prima che il presente rapporto fosse steso, nè sarebbe stato consigliabile evitarla.

In seguito alle prove raccolte e dopo una accurata riflessione sulla condizione delle cose, secondo ho potuto studiarle sul luogo, ritengo di poter fare i seguenti suggerimenti:

I. — Che venga nominato un Comitato, perchè dia larga pubblicità, per mezzo della stampa nazionale e locale, ai fatti raccolti.

La pubblica opinione non tollererebbe quegli abusi se fossero conosciuti. E credo anche che questo sarebbe un metodo più efficace che gli incerti procedimenti innanzi le Corti di giustizia.

II. — Che una pubblicità senza riguardi sia fatta nella stampa locale italiana, svelando le turpitudini perpetrate da taluni " banchieri ", italiani, o dai loro agenti, a danno dei connazionali; e che tale pubblicità non si arresti a far rivelazioni generali, ma indichi i nomi e gli indirizzi dei colpevoli.

III. — Che le autorità consolari italiane siano sollecitate e spinte ad esercitare la loro influenza contro tali malfattori.

IV. — Che la Commissione legislativa riceva l'istruzione di stendere un equo disegno di legge, da presentarsi nella prossima Legislatura, per emen-

dare la legge che riguarda le Agenzie di collocamento o per introdurre disposizioni ad esse relative nel Codice penale. Bisognerebbe fare in modo che ogni Agenzia di collocamento fosse dalla legge obbligata a rilasciare ad ogni operaio "collocato", una scheda nella quale fosse scritto il nome del contrattatore o dell'imprenditore, il luogo, il genere di lavoro richiesto, il salario pattuito, la distanza approssimativa e il costo del viaggio.

La mancanza del rilascio di una tale scheda dovrebbe considerarsi come una contravvenzione. Ciò tenderebbe a prevenire le frodi, e costituirebbe prova contro l'Agenzia e il suo rappresentante o il suo agente.

V. — Che una copia del presente rapporto, o delle sue parti essenziali, venga trasmessa al governatore del West Virginia chiedendo che si inizino i necessari provvedimenti per gli abusi verificatisi a Beckley; e che il Governatore sia spinto ad esigere che il magistrato di accusa della Contea di Raleigh e il giudice di pace Richardson di Beckley, diano spiegazioni circa la loro trascuratezza nell'adempimento dei doveri di ufficio, e, quando le spiegazioni non fossero sufficienti, il Procuratore generale istituisca un procedimento contro entrambi.

VI. — Che il Governatore sia richiesto di ottenere che il magistrato di accusa della Contea di Kanawha, e gli ufficiali della Contea vigilino maggiormente ed attivamente per impedire gli abusi che avvengono negli accampamenti di Kayford e dintorni.

VII. — Che una copia del presente rapporto venga trasmessa a Sua Eccellenza l'ambasciatore d'Italia a Washington, D. C.; e che l'ambasciatore sia pregato di ottenere che il Governo italiano chieda che si inizino procedimenti nel West Virginia contro coloro a carico dei quali stiano solide prove; in quanto che una azione giuridica proseguita dai magistrati locali, è, in casi simili, più efficace che un'azione diplomatica comunque bene condotta.

VIII. — Che la Società per la protezione degli immigranti italiani in New-York consideri se sia o no il caso di interporre i suoi buoni uffici per ottenere qualche compenso riparatore a beneficio di quegli italiani che non sono in grado di intentare un giudizio, specialmente a beneficio di Girardi e dei sei lavoratori che patirono a Beckley i maltrattamenti riferiti.

IX. — Che la Società eserciti la sua influenza per impedire che gli italiani vadano a lavorare alle strade ferrate del West Virginia, e specialmente in quelle che sono sotto la direzione di B. V. Boxley, P. S. Boxley, Boxley e Co., Boxley Bros., Carpenter e Co., Carpenter e Boxley Bros. Co., C. P. Harman, Harman e Co., Mac Arthur Bros. Co., e nella Contea di Wirt, dove è impiegato il boss Keefe, o dove sia qualunque altro contrattatore di mano d'opera che conceda il privilegio di tenere botteghe di viveri a Pelle-

grino o ad Avallone, finchè non si abbiano prove evidenti che le irregolarità sono state riparate, e la garanzia che in avvenire non si ripeteranno.

Data la scarsezza dell'offerta di mano d'opera pel West Virginia, io ritengo che questo provvedimento costituirebbe il più forte ed efficace strumento di riforme.

X. — Che la Società si metta in relazione diretta con tali contrattatori, spieghi loro la situazione delle cose, e procuri di ottenere da essi riforme, dal punto di vista della praticità degli affari.

XI. — Che la Società veda se e quale azione può essere proseguita contro P. Avallone, J. Pellegrino, B. V. Boxley e il boss Mc. Cowan.

XII. — Che una copia del presente rapporto sia trasmessa al Governo italiano, e che questo venga sollecitato a contribuire con largo sussidio alle spese della Società, in modo da metterla in grado di investigare e di agire in via legale contro coloro che in questo paese si rendessero colpevoli di cattivi trattamenti verso gli italiani.

Io non ho mai tanto apprezzato l'importanza e l'influenza benefica di una Società quale la nostra, quanto durante il mio viaggio nel West Virginia. Mai prima d'ora la capacità di questa Società ad operare per il bene mi apparve con tale evidenza, ed anche nella breve campagna da me fatta, lo spettacolo di una Società americana che, da 600 miglia lontano, pur si interessa al benessere degli italiani bistrattati, e si pone a difesa dell'equità, non fu soltanto una energica lezione per quel popolo di West Virginia, ma anche un incoraggiante esempio del senso civile degli americani.

Prima di terminare questo rapporto, desidero esprimere i miei ringraziamenti per la cortesia dimostratami dall'Ambasciatore d'Italia, dal signor A. B. White, governatore del West Virginia, e specialmente dal Console generale d'Italia Branchi, che in molti modi mi aiutò nel mio compito.

Nè potrei omettere una parola di lode per il signor Tizzani, della Società per la protezione degli emigranti italiani, che mi fu cooperatore nel West Virginia, e che nel compimento dei suoi doveri ammalò e dovette essere rinvioato a casa, temporaneamente invalido.

P. S. — Una lettera del governatore White, ricevuta dopo che questo rapporto era steso, che accompagna un rapporto del Commissario del lavoro del West Virginia, corrobora, in ogni punto essenziale, i risultati della mia inchiesta e rafforza le proposte qui fatte relativamente ai doveri che incombono alle autorità del West Virginia.

Segue qui appresso il testo del rapporto del Commissario del lavoro del West Virginia e della lettera del Governatore.

Wheeling, West Virginia, 16 maggio 1903.

*Hon. B. White, Governatore del West Virginia,
Charleston, West Virginia.*

Onorevole Governatore,

Rispondendo alla vostra dell'11 corrente, relativa ai maltrattamenti inflitti ai lavoratori nella Contea di Raleigh, raccomandazioni, ecc., mi permetto di dirvi che io ho, su tale questione, molto riflettuto, e l'ho presa in grande considerazione.

Credo che se mai una classe di lavoratori abbisogna della speciale attenzione del Commissario del lavoro, è quella appunto alla quale vi riferite.

Ma fin tanto che lo Stato non avrà stanziato in bilancio un fondo notevole destinato a condurre avanti un tal lavoro, mi sembra quasi impossibile per me di assumerlo in quanto che esso è molto costoso. Usualmente io debbo impiegare una guida e un interprete e tuttociò importa spesa.

Io sono presentemente occupato nel lavoro di ispezione ed ho quasi percorso per intero la regione di North Pan Handle. Non trovo che la condizione delle cose sia così buona come speravo, e le organizzazioni del lavoro richiegono adesso dal Commissariato molto maggior cura che pel passato, e il lavoro d'ispezione dev'essere continuato.

Sono stato in corrispondenza col signor Gino C. Speranza, rappresentante della Società per la protezione degli immigranti italiani, ed ho appreso da lui che questa è una Società ben organizzata rispetto allo scopo cui tende, ed impiega parecchi agenti, e sembra abbia molto denaro a sua disposizione.

Se ci potessimo intendere in modo che la Società fornisse un interprete, io visiterei volentieri i campi di lavoro, includendo quelli addetti alle strade ferrate, alle miniere, all'industria dei legnami, e farei un'indagine circa le condizioni alle quali i lavoratori sono impiegati, e sul loro trattamento, ecc.

Come voi sapete, io non ho facoltà di citare in giudizio, ma se abusi esistono noi potremmo riferirli alle autorità competenti che abbiano giurisdizioni su quistioni di tal natura.

Io raccomanderei che quando vi pervenissero rapporti su maltrattamenti inflitti a lavoratori, quei rapporti fossero notificati allo Sceriffo o al magistrato di accusa della contea dove l'inconveniente è deplorato. E se questi magistrati abbisognassero dell'assistenza del Commissario del lavoro, e di ciò mi informassero, io li raggiungerei subito, poichè io sono pienamente di accordo con voi che qualche energica misura deve esser presa per romperla con questi maltrattamenti di cui son vittime i lavoratori.

Se qualche altra indagine fosse richiesta dai rappresentanti dell'Italia, o di un altro paese, desidererei che voi poteste mettervi d'accordo perchè mi fosse fornito un interprete di loro nazionalità. Ciò mi sarebbe di grande vantaggio, in quanto che talvolta mi accade di essere fuorviato nelle indagini dalla disonestà di un interprete.

Tuttavia ho ragione di credere che le cose migliorano nei campi di lavoro.

Mi sarebbe grato di avere da voi altre comunicazioni su questo argomento.

Vostro, ecc.

S. V. BARTON.

Charleston, West Virginia — 18 maggio 1903.

Al signor Gino C. Speranza, 11, Broadway

New York.

Caro signore,

Tornato adesso, dopo un'assenza di più giorni, ho letto con interesse le vostre lettere del 13 e del 14 corrente.

Io mi son proposto appunto il problema di veder quale azione si potrebbe intentare contro quel tale Harman.

Nel West Virginia il potere esecutivo non ha praticamente la facoltà di controllare l'amministrazione della giustizia delle nostre Corti.

Di ciò io discussi con una certa ampiezza nel mio messaggio alla passata legislatura, a proposito di certi fatti di linciaggio, ed anche in un messaggio speciale nella legislatura presente.

E raccomandai anche che ai giudici di *Circuit* fosse data maggiore facoltà nell'amministrazione della giustizia e nel proseguimento dell'accusa presso le loro Corti.

Per rispondere alla vostra richiesta vi accludo una copia del rapporto steso dal Commissario del lavoro, signor Barton, sul caso di Beckley.

Se voi voleste indicarmi come io potrei fare perchè il magistrato di accusa adempisse interamente al suo dovere, io sarei molto lieto di ricevere una tale informazione.

Io non posso prendere nessun provvedimento energico contro gli ufficiali elettivi se non ho facoltà di destituirli. Quando si tratti di magistrati di accusa (*Prosecuting Attorneys*) la loro destituzione è deferita alla Corte di "*Circuit*", della Contea, dopo che le accuse son provate e il processo è compiuto. Il governatore, praticamente, non può, come vi ho detto, prendere

alcuna misura estrema, o far obbedire la legge, se non per mezzo degli ufficiali giudiziari che han prestato giuramento.

La legislatura si rifiutò, l'inverno scorso, di darmi le facoltà necessarie richieste a proposito di casi che pur sono tanto gravi come quelli di linciaggi.

Io farò ciò che posso per riuscire a migliorare la condizione delle cose, e per cooperare, secondo le mie forze, a condurre avanti il magistrato i colpevoli degli atti che si deplorano, ma voi vedete come sia limitata la mia azione.

Ho ricevuto una lettera del Prosecuting Attorney, il quale mi dice che l'affare dei maltrattamenti inflitti da C. P. Harman ai suoi impiegati sarà da lui attentamente esaminato.

Con i migliori saluti, ecc.

Vostro
ALBERT B. WHITE.

IL CONGO E L'EMIGRAZIONE EUROPEA

D'accordo col Governo dello Stato Libero del Congo, il Commissariato dell'emigrazione ha affidato al capitano medico della regia marina, dott. Baccari, l'incarico di studiare se gli altipiani nelle vicinanze del lago di Tanganika si presterebbero ad essere coltivati da contadini italiani, qualora si costituissero imprese serie di colonizzazione.

In attesa che il dottor Baccari faccia conoscere i risultati delle sue osservazioni, crediamo utile di pubblicare le seguenti notizie fornite da persone che hanno dimorato alcuni anni in alcune regioni del Congo.

La regione del Katanga.

Conviene premettere che la regione del Katanga fu concessa in monopolio nel 1889 ad una compagnia commerciale, detta *Compagnie du Katanga*, per esercitarvi il commercio e mettere in valore le miniere che si sarebbero potute scoprire. Questa Compagnia non ha però mai potuto usufruire del vantaggio avuto, perchè il Katanga, come la regione limitrofa del Majema e dei Laghi Equatoriali, chiamata ora "Provincia orientale dello Stato Libero del Congo", fu per parecchi anni in piena sollevazione a causa della guerra antischiavista fatta dallo Stato ai trafficanti arabi.

Solo nel giugno del 1900 si è stipulata a Bruxelles una convenzione speciale, con la quale lo Stato Libero e la detta Compagnia si obbligano a concorrere in parti eguali alle opere necessarie per dare vita commerciale al paese. Si è fondato quindi un *Comité spécial pour le Katanga*, una Società commerciale, come ente giuridico, distinta da quella dei suoi componenti, ed investita di veri poteri politici e mi-

litari, sotto la sorveglianza di un Commissario speciale nominato dal Re del Belgio.

Questo Comitato ha cominciato subito ad agire, e come intenda conservare le proprie prerogative si è veduto nel recente arresto del suddito austriaco Rabinek, il quale, credendo in buona fede che al Congo il commercio fosse libero, comprava dell'avorio e del caucciù.

È utile far precedere questa notizia, perchè chi intendesse fare pratiche per dirigere emigranti verso il Katanga, non lo potrebbe senza avere preso accordi con quel Comitato.

Il Katanga o Ka-Tanga è nel cuore dell'Africa a 1500 chilometri in linea diretta dal litorale del Mozambico. Il punto della costa più vicino è Beira, all'entrata dello Zambesi, a 1300 o 1400 chilometri di distanza. È un altipiano variante tra gli 850 e i 950 metri d'altezza: al Lago Moero la altitudine è di 972 metri. Le informazioni che si hanno circa la temperatura fanno credere che essa sia un po' inferiore a quella media del restante del Congo, 26 o 27°, e che le notti siano sempre freschissime. Si ignora quale sia la fertilità del suolo, perchè finora nessuno ha fatto esperienze in proposito, il Comitato del Katanga limitandosi a raccogliere la gomma quale si trova in natura nelle foreste. Non vi si trovano cavalli e buoi, eccetto alcuni pochi importati dal Comitato, i quali prosperano e fanno credere alla possibilità di un allevamento. Vi sono la malaria e le altre malattie tropicali, dissenteria, anemia tropicale, malattie nervose, ecc., ma con minore intensità che nelle altre regioni del Congo, il che fa credere che il Katanga sia una delle provincie meno insalubri del Congo.

Le vie d'accesso attuali sono lunghe, difficili e costose. La meno ardua è quella dello Zambesi-Lago Nyassa-Abercorn-Pueto; due mesi di strada, dei quali uno e mezzo a piedi. Sono necessari pel viaggio portatori, viveri, tende, ecc. È difficile invero immaginare che un povero emigrante italiano possa colla propria famiglia percorrere questa strada. Una seconda via d'accesso è quella per Matadi-Leopoldville-Congo-Kassai-Sankuru-Katanga; una terza, Matadi-Leopoldville-Stanleyville-Kassongo-Katanga. Per queste due ultime vie occorrono tre mesi di strada, scorta militare e portatori: il che importa 6000 franchi

di spesa per ogni europeo. La mancanza di ferrovie e quella eventuale dei portatori, unita alla grande scarsezza di strade, al difetto delle coincidenze di vapori sui laghi e sui fiumi ecc., sono tutte circostanze che influiscono sulla durata del viaggio, come sulla spesa relativa che è sempre alta.

La prima via d'accesso pratica per il Katanga sarà probabilmente la ferrovia dal Capo al Cairo. Questa è ora arrivata a Salisbury nella Rhodesia, e gli Inglesi promettono che fra quattro anni sarà sulla frontiera dello Stato del Congo.

Supponiamo che nonostante le difficoltà delle vie d'accesso, l'emigrante europeo, dopo d'aver attraversato nel suo viaggio le regioni più calde del mondo, sia arrivato al Katanga: egli non vi troverà nè casa, nè viveri. Per la casa, se è dotato di sufficiente energia ed ingegno, può vincere la difficoltà e costruirsi una, aiutato dall'opera dell'indigeno, supposto che questi si presti, e che l'immigrante possa pagarlo; ma per i viveri bisogna che egli sia fornito di alimenti in conserva, farina, sale, burro, vino, perchè nel paese, eccetto qualche capra e pollo, non troverà altro. Egli avrà dunque bisogno di un anno per costruirsi una casa e per dissodare un pezzo di terra, e durante quest'anno dovrà spendere molto per mantenere se stesso e la famiglia, perchè il mantenimento della vita è estremamente costosa. Il colono dovrà così lavorare da 15 a 18 mesi senza guadagnare un soldo.

Supponiamo che il nostro immigrante sia arrivato, abbia costruito la propria casa e scelto il terreno da coltivare: chi lo protegge?

È noto che al giorno d'oggi la sicurezza pubblica al Katanga, come in qualunque altra provincia dello Stato Libero, non è tale che l'europeo possa stabilirsi in un punto qualunque di esso. Il Katanga è grande quanto la Francia, ed è sotto regime militare: fuori della zona di protezione dei posti militari, non vi è sicurezza per l'europeo. In tutto lo Stato, l'autorità del Governo è ben lungi dall'essere durevolmente ed intieramente stabilita e l'indigeno teme ed odia il bianco, il che è il risultato della dura, implacabile ed utilitaria dominazione che il bianco stesso esercita su di lui. Il bianco che si stabilirà nel Katanga

non sarà sicuro se non sarà forte abbastanza per farsi rispettare, e nella maggior parte dei casi il colono correrà pericolo di essere sopraffatto. I posti di polizia sono numerosi, ma il territorio è grande e la sorveglianza potrebbe essere spesso inefficace.

Supponiamo ancora che l'immigrante si sia messo al lavoro, che la terra abbia generosamente corrisposto ai suoi sforzi, che il caffè, il cacao, la gomma, ecc., siano venuti su abbondantemente, come esporterà egli i suoi prodotti? Li venderà alle Società che hanno il monopolio? Egli sarebbe allora alla mercè del monopolio stesso. Chi garantisce che i monopolisti pagheranno in giusta misura il frutto del lavoro del nostro immigrante? I monopolisti possono, coi loro mezzi di coercizione, avere tutti questi prodotti dall'indigeno, per pochi centesimi al chilo, mentre la gomma, p. e., è poi venduta da 8 a 10 franchi al chilo. Invero non si saprebbe immaginare peggiore situazione. L'immigrante esporterà egli stesso i suoi prodotti? Ma come, se sono monopolizzati tutti i mezzi di trasporto e le strade sono estremamente lunghe e costose? Egli potrà solo scambiare il di più dei suoi raccolti agricoli (grano, patate, riso e legumi) con prodotti indigeni da spedire poi a sue spese. Soltanto in questo modo potrebbe ricavare un po' di denaro, sempre ammettendo che le leggi dello Stato non gli proibiscano questo commercio che appartiene per ora alla *Compagnie du Katanga*.

Il Congo (il Katanga eccettuato, quando non esistessero le ragioni sopra dette, e qualora un'ispezione della regione abbia convinto che il clima non sia troppo insalubre e che il suolo sia fertile) non è un paese adatto alla colonizzazione, ma un paese di sfruttamento. I 2000 europei che abitano quella regione, fatta qualche rara eccezione, ritornano al proprio paese dopo due o tre anni di soggiorno. L'alta temperatura, i disagi di una vita intensa, l'isolamento, sono altrettante cause di malattia. La morbilità è del 75 per cento e la mortalità del 50 per cento per europei, i quali sono tutti fra i 25 e i 35 anni di età.

Non è a credersi che l'europeo possa, in quella regione, dedicarsi a lavori manuali e lavorare al sole, come sarebbe il caso del contadino, ad una temperatura da 50 a 55 gradi. Non lo si è mai fatto fino ad

ora. Tutto ciò che è lavoro manuale viene eseguito dall'indigeno; l'europeo ne ha la sorveglianza e la direzione. In questo modo fu costruita la ferrovia Matadi-Léopoldville, il più importante lavoro fatto al Congo, e che venne diretto e sorvegliato quasi esclusivamente da Italiani.

Molti italiani hanno trovato e trovano tuttora del lavoro in quella regione; ma volervi dirigere un'emigrazione di contadini sarebbe una grave imprudenza, se non una follia. Le condizioni del paese sono tali che, se arrivassero improvvisamente 100 europei a Boma, la capitale, il centro più civile, essi dovrebbero dormire a cielo scoperto e non troverebbero da mangiare per più di un mese.

Il numero degli Italiani che troveranno un impiego al Congo aumenterà considerevolmente in avvenire, ma bisogna seguire l'eccellente misura adottata dallo Stato e da tutte le Società di commercio, quella, cioè, di non lasciar venire nessuno senza che abbia preventivamente trovato un impiego. Tutti gli europei che si trovano colà si sono recati con un contratto di lavoro stipulato in Europa, a Bruxelles o Anversa generalmente. Sia lo Stato che le Società prendono a loro carico le spese per il viaggio di andata e di ritorno, per il vitto, l'alloggio, medici e medicine.

A queste condizioni, ed in numero limitato, possono per il momento trovare impiego operai meccanici, sorveglianti di lavori ferroviari, muratori, personale d'amministrazione, qualche medico ed ingegnere, ex ufficiali e sotto-ufficiali del regio esercito, capitani di mare. Un operaio meccanico, un muratore, un sorvegliante, possono guadagnare 10 franchi al giorno; un ingegnere, un medico, 6000 franchi all'anno; un capitano di mare, un tenente, da 3500 a 4500 franchi.

Si calcola che la colonia italiana al Congo, rappresentata da circa 200 persone, procura alla madre patria una somma in denaro di circa 600,000 franchi all'anno. Si suppone infatti che il risparmio mensile d'ogni italiano residente nel Congo sia di 250 franchi (è meno per l'operaio, ma molto di più per un ingegnere o un medico o un ufficiale; qualche ingegnere guadagna fino a 18,000 franchi all'anno; vi sono medici che guadagnano da 12 a 15 mila franchi); ciò fa

50,000 franchi al mese e 600,000 franchi all'anno. Tenuto conto del numero, si può asserire che poche colonie italiane all'estero siano in così buone condizioni finanziarie. E ciò è dovuto all'eccellente metodo di reclutamento, usato dallo Stato e dalle Società commerciali.

Concludendo, si deve affermare che una emigrazione al Congo, quale si intende comunemente, è impossibile per ragioni climatiche, e solo probabile in avvenire per la regione del Katanga e paesi limitrofi. Gli ostacoli principali, oltre il clima, sono: le condizioni morali e politiche di quello Stato. Bisogna che esso segua lealmente il programma di sviluppo morale ed economico, quale fu tracciato dalle Potenze che fecero adesione alla convenzione di Berlino del 1885, sia rispetto alla libertà di commercio, sia rispetto all'indigeno. Altri ostacoli sono la mancanza di vie di penetrazione, e la mancanza di dati precisi sul clima e sul suolo del Katanga. L'invio di coloni in questa regione sarebbe attualmente una imprudenza; il paese non è preparato a ricevere una immigrazione di qualche importanza.

La regione occidentale del Tanganika.

Le seguenti notizie sono state fornite al Commissariato dall'ingegnere ERCOLE AIMONE, il quale dimorò sei anni nello Stato del Congo come impiegato nella costruzione di ferrovie per conto della " Compagnie (Belge) du chemin de fer du Congo ».

Il Tanganika, uno dei maggiori laghi equatoriali, ha una orientazione nord-sud ed una forma molto allungata; la sua lunghezza è di circa 650 km. e la larghezza varia dai 35 ai 65 km. con una profondità che in certi punti è superiore ai 600 metri. La sua superficie è di circa 31,125 kmq. e la quota sul livello del mare è di 812 metri. La sua formazione è di origine vulcanica, dovuta ad uno sprofondamento.

Quantunque faccia parte del bacino idrografico del Congo, in cui versa le sue acque per mezzo del Lukuga, il lago ne è separato da una serie interrotta di montagne, che verso il sud si ergono bruscamente a 800 metri di altezza, terminando con immensi altipiani diboscati.

Clima. — Il clima, sebbene umido, è migliore che in altre parti dello Stato del Congo; l'altitudine e le brezze del lago fanno sopportare facilmente i forti calori. Alcuni ottimisti assicurano che non esistono febbri e che i casi constatati sono dovuti ad affezioni contratte in altre regioni.

Centri abitati. — Sulla riva orientale (germanica) Ujiji e Karema sono le città più importanti; sulla riva ovest lo sono Albertville, che è progettata quale punto d'arrivo di una delle linee ferroviarie della Compagnia delle strade ferrate dei grandi laghi, Mpala, missione dei *Pères blancs d'Alger*, i quali hanno anche fondato in quella regione Lavigerieville (Kibanga), Kisako, Baudouinville, St. Louis de Mbumbi con scuole molto frequentate ed un orfanotrofio che comprende più di 500 ragazzi. Uvira al nord, Mpota e Moliro al sud sono altri centri di minore importanza.

Popolazione. — La regione che si stende tra il Tanganika ed il Congo fu il centro della dominazione araba, cominciata nel 1863 allorchè Muini-Moara ed il nonno del celebre Tippo-Tip, lasciata la nativa Mascate, per Zanzibar, Bagamoyo si spinsero all'interno fino a Nyangwe, che divenne il più importante mercato di schiavi. La popolazione indigena davanti all'invasione, atterrita dalle stragi, dalla devastazione, in parte emigrò, in parte si fuse coll'invasore adottandone i costumi.

I Vuarungu ed i Vuarundi abitano le rive del lago e si dedicano all'agricoltura. I Vuanyema stanno tra il Tanganika, il Lukuga ed il Congo; hanno il tipo etiopico come gli abitanti dell'Uganda da cui derivano. Ebbero occasione di assumerne parecchi come operai nella costruzione della strada ferrata Matadi-Leopoldville, altri, come *boys*: li ho trovati buoni lavoratori, intelligenti, devoti e soprattutto fieri.

Natura del suolo. — I terreni appartengono agli argillo-calcarei, la laterite affiora in quelli alluvionali. Abbondanti sono le rocce eruttive e specialmente i graniti. Nel Marungu (sud-ovest Tang) esistono diverse saline e parecchie sorgenti termali. Sono frequenti i fenomeni sismici, durante il verificarsi dei quali si vedono spesso galleggiare nelle acque del lago dei prodotti bituminosi solidi, e le acque diventano imbevibili e puzzano di un forte odore di naftalina.

Minerali. — Il centro minerario più importante è il Katanga: dei giacimenti di rame sono conosciuti a Mpala e nei dintorni di Uvira sul Tanganika; il minerale è costituito da malachite che in profondità passa alla calcosina ed alla calcopirite. Il Katanga presenta pure le maggiori *chances* di produrre dell'oro. Ultimamente l'ingegnere Buttgenbach ha fatto delle ricerche e degli studi abbastanza soddisfacenti su alcuni giacimenti di minerale aurifero e cuprifero nel Kambowe.

Il ferro è abbondantissimo in quasi tutto il Congo: ricchissimi i depositi nelle rocce metamorfiche del Katanga sotto forma di magnetite sovente in compagnia di oligisto. Il sistema adoperato dagli indigeni per l'estrazione del metallo è il primitivo sistema catalano.

Qualche traccia di carbon fossile, ritenuta però di poca importanza, fu scoperta dal geologo Cornet, professore di geologia nella Università di Mons, il quale fece parte della prima spedizione al Katanga nel 1891.

Flora. — Tra le svariate qualità di alberi che costituiscono le foreste di quella regione è importantissima tutta la serie degli alberi a *caoutchouc*, la palma *elais*, sebbene d'una specie più piccola di quella che esiste sulla costa occidentale d'Africa, il palissandro di cui si servono gli indigeni per costruire le loro piroghe, il bambou a nodi somigliantissimo al bambou della China.

Gli indigeni coltivano specialmente il mais, la banana, il riso, introdotto dagli arabi con altri utili prodotti, quali il caffè, il sorgo, il miglio, i fagioli, i piselli, nonchè una serie di alberi fruttiferi: aranci, limoni, goyave, papaye, mangue, ecc.

Monsignor Roelens, superiore della missione dei *Pères blancs*, a Baudouinville, in una lettera diretta al *Mouvement Geographique*, racconta che nei dintorni della missione l'agricoltura è molto sviluppata e fiorente e si ottennero buonissimi raccolti di frumento e di grano saraceno. Un tentativo fatto col lino ha dato dei risultati superiori ad ogni aspettativa e, riguardo alla qualità, Monsignor Roelens la dichiara pari alle migliori delle Fiandre.

Fauna. — Abbondano le antilopi, i bufali, gli elefanti, i leopardi, i coccodrilli, le scimmie ed una varietà di chimpanzé enorme, sovente confuso col gorilla. Nella vallata del Rusisi, emissario del lago

Kivu nel Tanganika, il bestiame è in quantità rilevante. Il capitano Descamp stimava le mandre di buoi a circa 5000 capi. In qualche punto della regione s'incontra lo zebu della costa orientale ed una razza di buoi più forte di quella della vallata del Rusisi e notevole per le corna lunghissime e molto affilate. Lo Stato ha fornito diverse stazioni di bestiame originario del Kassai. Notisi che, salvo pochi casi di esperimento, il bue non è mai adoperato per i lavori dei campi, mentre ha reso e rende importanti servizi come animale da sella. Il comandante Le Marinel, ed il maggiore Von Wissman lo hanno adoperato nelle loro esplorazioni attraverso l'Africa. La carne, sebbene sia di buona qualità, è di molto inferiore a quella delle razze europee.

L'asino importato dalle Canarie è impiegato utilmente dai missionari nei lavori di campagna. Mi venne dato di vedere i buoni servizi che ne sapevano trarre i Padri Gesuiti nelle loro missioni di Kisantu e Kimuenza sulla linea ferroviaria delle Cateratte.

Il cavallo non esiste al Congo; qualche cavallo importato dal Senegal e pochissimi di razza barbera venuti dallo Chari, servono come riproduttori nelle stazioni di allevamento impiantato dallo Stato a Banzyville sull'Ubangi e Djabbir sull'Uellé. I tentativi fatti nell'isola di Mateba a valle di Boma dalla *Compagnie des Produits du Congo* sono falliti e la Compagnia ha rinunciato all'impresa. Nel 1879 Popelin, capo della seconda spedizione dell'*Association internationale Africaine*, tentò l'addomesticamento dell'elefante per mezzo dell'elefante indiano. Il tentativo non riuscì; i tre campioni condotti con grande difficoltà fino al Tanganika, morirono in breve tempo l'un dopo l'altro. Questi risultati non hanno scoraggiato un capitano dell'armata coloniale francese, di cui non ricordo il nome, il quale (come ho letto pochi anni or sono) era riuscito colla pazienza e colla perseveranza ad ottenere un esito incoraggiante, dimostrando la possibilità della riuscita.

La razza di pecore esistente in quasi tutto il Congo è d'origine sudanese, caratteristica per il pelo raso e per una coda che termina a forma di spatola, deposito di grasso che raggiunge fino a 2 kg. Rara-

mente si incontrano montoni dal mantello di un solo colore; quasi sempre sono neri con macchie bianche.

Le capre si trovano in gran quantità ed appartengono alla specie europea, ma producono pochissimo latte.

Articoli di scambio. — Le merci che servono allo scambio e come salario sono principalmente le perle, in special modo quelle grosse e di color rosso ed i tessuti di tutte le qualità e colore: quelli di cotone conosciuti sotto il nome di americani, l'indago drills, l'andrinopoli; le coperte di cascami di seta, di cui l'Italia fino a pochi anni fa aveva il monopolio dell'importazione; piatti, cucchiali di latta, sonagli, chiodi dorati, fez, fucili a pietra e polvere comune, capsule, sale in cristalli, filo d'ottone, maglie, saponi, profumi, ombrellini colorati, vecchie uniformi, specialmente quelle di colore smagliante, organetti, armonium, ecc. ecc.

L'avorio ed il caoutchouc sono i due principali prodotti di esportazione. Lo Stato del Congo ha esportato nel 1896 kg. 242,658 d'avorio ed 1,317,346 kg. di caoutchouc, mentre il quantitativo esportato nel 1888 era di 6,400 kg. per l'avorio e di 74,294 per il caoutchouc.

Società commerciali. — La più importante è certamente la *Compagnie du Katanga*, costituita nel 1891 con 3 milioni di capitale, avente per scopo di eseguire lavori pubblici e privati, di commerciare, dedicarsi all'agricoltura, alle miniere. Ha ottenuto dallo Stato la piena proprietà del terzo dei terreni demaniali nel bacino dell'alto Congo a monte di Riba-Riba e lo sfruttamento per 90 anni del sottosuolo dei terreni concessi; un diritto di preferenza durante 20 anni in tutte le miniere di cui la Compagnia avrà fatto conoscere allo Stato l'esistenza nei lotti riservati allo Stato. La Compagnia rimetteva allo Stato il 10 per cento di ciascuna categoria di azioni e parti (fondatori, dividendo, godimento) che saranno create. Colla convenzione del 9 maggio 1898 lo Stato cedeva in piena intera proprietà alla Compagnia 4,000,000 di ettari da scegliersi nel Basso Lomami in cambio di terreni situati più al Sud. Siccome poi la delimitazione delle terre dello Stato con quelle della Compagnia presentava numerosi inconvenienti, la convenzione del 1891 fu modificata nel luglio 1900 e si stabilì che lo Stato e la

Compagnia avrebbero sfruttato in comune i loro domini dividendo i benefici nella seguente misura: $\frac{2}{3}$ allo Stato, $\frac{1}{3}$ alla Società. Numerosi posti funzionano già nel basso Lomami, nella regione del Tanganika e nel Katanga propriamente detto.

La *Compagnie commerciale Anversoise de l'Est africain*, creata nel 1898 con un capitale di 1,250,000 ha scopo commerciale, industriale e finanziario; il Tanganika e la Rhodesia figurano nel campo delle sue operazioni.

La *Tanganika concession* fondata a Londra nel 1899 col capitale di 100,000 lire sterline, si propone l'acquisto e lo sfruttamento di una concessione accordata dalla *British South Africa Cy.* di 2000 acri (Ea. 809.4000), dove arriverà la ferrovia transafricana al Sud del Tanganika, e la creazione di una città in quel territorio.

L'*African Lakes Corporation* di Glasgow ha per scopo il commercio, i trasporti e le operazioni di Banca nell'Africa centrale. Ha un capitale di 150,000 lire sterline.

Telegrafo, ferrovie. — L'*African Transcontinental Telegraph Cy.*, che ha costruita la linea telegrafica che da Umtali nel Mashonaland arriva al Tanganika, è stata costituita a Londra nel 1892 con un capitale di 300,000 lire sterline.

La grande linea ferroviaria transafricana che dal Capo metterà al Mediterraneo toccando il Tanganika è già costruita fino alle miniere di carbone di Wankie a 110 chilometri dalla famosa cascata Vittoria dello Zambese, dove il fiume, ritenuto su una larghezza di 900 metri, si precipita a picco per una apertura di 30 metri da un'altezza di 120 metri.

La *Compagnie des Chemins de fer du Congo supérieur aux grands lacs africains*, fondata nel 1902 a Bruxelles con 25,000,000 di capitale, alla formazione del quale concorsero la Casa Empain, la Banca francese per il commercio e l'industria, la Banca di Parigi e dei Paesi Bassi, la Banca Belga delle strade ferrate ed il gruppo del colonnello Thys, ha già studiato diversi progetti e cominciata la costruzione del tronco Stanleyville-Ponthierville. La linea Albertville-Mulongo-Kasongo metterà direttamente in comunicazione il Tanganika col Congo.

Vie di comunicazione col Tanganika. — Tre sono le vie di accesso al Tanganika:

1° Per lo Stato del Congo. Da uno dei sotto indicati porti d'Europa da cui hanno luogo partenze regolari, fino a Matadi:

Anversa, Bordeaux, Marsiglia, Lisbona-Matadi;

Matadi-Leopoldville, ferrovia;

Leopoldville-Nyangwe, navigazione fluviale esercitata dallo Stato. Trasbordo a Stanleyville, causa le cascate, fino a Ponthierville su un percorso di circa 100 chilometri;

Nyangwe-Kasongo-Tanganika, strada carovaniera.

2° Da uno dei porti d'Europa a Shinde sulla foce dello Zambese: si risale lo Zambese, il Shire, ed il lago Nyassa fino a Karonga (servizio fatto dall'*African International Flottilla and Transport Cy.* e dall'*African Lake Corporation*), e si prosegue per la strada Stevenson fino ad Abercorn sul Tanganika;

3° Attraverso l'Africa orientale tedesca; da uno dei porti colla strada carovaniera per Tabora a Ujiji e per l'altra più al Sud a Karema.

Emigrazione. — Parecchie cause possono escludere l'emigrante dalla regione del Tanganika e tra esse importantissime il clima e il salario.

Se anche a disparità di mercede, l'emigrante italiano è favorito là dove militano pregiudizi in favore dell'uomo bianco e contro i neri ed i gialli, questo vantaggio per lui non esiste nello Stato del Congo; egli ha contro di sè, fino a prova contraria, il clima, e inoltre la misura del salario, e la mancanza dei pregiudizi sopra indicati nelle Compagnie che sfruttano quelle regioni.

Dico fino a prova contraria per il clima. Informazioni sicure in proposito le avremo dal dottor Baccari; intanto richiamo l'attenzione sopra un grande fatto storico, e cioè che da secoli con greci, romani, con portoghesi, spagnuoli, coi veneti, cogli olandesi, colle emigrazioni vandaliche, coi francesi, cogli inglesi, l'uomo bianco ha provato e riprovato di propagarsi ed impossessarsi delle zone torride, ma l'esperimento, per una ragione o per un'altra, si è chiuso sempre con una sconfitta.

Le condizioni del clima al Congo così differenti dal nostro, impediscono all'europeo di spendere la medesima quantità di lavoro muscolare come nelle regioni settentrionali: il lavoro manuale in piena aria, cioè sotto l'azione diretta del sole, è da ritenersi pericoloso, e perciò l'opera dei bianchi deve essere utilizzata solo per la sorveglianza dei neri o nei lavori che richiedono speciale abilità, e in un ambiente riparato. Questo fatto, che ho sempre notato durante i parecchi anni passati alla costruzione della ferrovia Matadi-Leopoldville, nella regione delle Cateratte, regione, che come salubrità, può essere peggiore di quella dell'altipiano centrale, non esclude tuttavia la possibilità che dopo un periodo di tempo i nostri emigranti possano gradualmente acclimatarsi. E qualora ciò fosse accertato, a quali imprese potrebbero dedicarsi?

All'agricoltura? Noterò, senza perdermi in dettagli, che finora solo lo Stato ha praticato colture su vasta scala, limitandosi però a sole tre specie, al caffè, al cacao ed al caoutchouc, prodotti sensibilmente remuneratori (1). Ma oltre un lavoro accurato, località speciali, condizioni di suolo, molta quantità d'acqua, queste colture richiedono parecchi anni prima di dare dei risultati (3 anni al *minimum* per il caffè e da 6 ad 8 per il cacao).

Lo Stato stesso, dopo aver sviluppato intensamente le sue piantagioni di caffè nel 1897, interruppe l'opera, e questa sosta ritengo sia stata dovuta alla qualità inferiore dei prodotti ottenuti, in confronto di quelli di altri paesi. Ed allora come pensare ad una grande produzione, che non potrebbe sostenere la concorrenza di altre qualità migliori, quando ancora non si perdano di vista le difficoltà ed il prezzo elevatissimo di trasporto fino al punto d'imbarco? Una cultura di caoutchouc, intesa nel vero senso della parola, richiede, anche più del

(1) Nel 1901-02 esistevano:

Caffè	2,000,000	piante
Cacao	300,000	"
Caoutchouc ripiantati	5,250,000	"
Guttapercha	4,000	"
Agenti speciali per il caoutchouc	21	

caffè, pazienza ed attesa, giacchè non si può supporre il semplice sfruttamento degli alberi esistenti, sfruttamento che in modi diversi è già operato dallo Stato e dalle Compagnie. Per il frumento, riso, ecc., dobbiamo considerare i diversi risultati ottenuti dai missionari e nelle diverse stazioni come puri esperimenti.

Le così dette *Sociétés agricoles*, numerose al Congo, non hanno fatto finora che dedicarsi al commercio dell'avorio e del caoutchouc. Tuttociò mi pare non sia oltremodo incoraggiante e persuadente.

Allevamento del bestiame. — Le poche notizie accennate non bastano per affidarci della possibilità di riuscita. Ammettendo pure l'abbondanza e la bontà dei pascoli, la facilità d'insediamento, di procurarsi un primo nucleo di buoni riproduttori ed anche un esito favorevole, rimarranno sempre delle incognite, che debbono far meditare seriamente chiunque voglia accingersi ad una tale impresa. Voglio parlare della malattia bovina, frequente al Congo: una specie di pleuropneumonia contagiosa capace di distruggere in pochissimo tempo mandre intere (come avvenne nel 1889 nel Kassai, nel 1898 nei possedimenti portoghesi limitrofi, e sotto forma più benigna, nell'allevamento all'isola di Mateba a valle di Boma della *Compagnie des Produits du Congo*) — della peste bovina che negli ultimi anni ha causato nelle vicine colonie inglesi delle perdite enormi (il solo Bechuanaland ha perduto 1,250,000 capi di bestiami) e del terribile flagello che è la mosca tsé-tsé. Questa attacca buoi, cavalli, asini e montoni: si precipita sulla vittima colla velocità di una freccia e la punge generalmente sotto il ventre e di preferenza alle parti genitali per il maschio ed alle mammelle per la femmina. La puntura produce infallibilmente la morte sia rapidamente od in seguito a parecchi giorni, ma non si conosce ancora come agisce il veleno. Finora non fu constatata la sua presenza al Congo; ma ciò è forse dovuto alla mancanza di ricerche, od ancor meglio alla piccola quantità di bestiame esistente in quelle regioni.

Ho accennato alla *Compagnie des Produits du Congo* che ora si dedica esclusivamente all'allevamento; sebbene conti circa 4975 capi di bestiame, i risultati sono finora meschini e deve la sua esistenza

piuttosto alla parentela che la lega alle *Compagnie di Rue Brédérode*, per effetto della quale i suoi prodotti si consumano dagli impiegati delle società sorelle, anziché ad uno sviluppo attivo, fecondo e remuneratore dell'azienda.

Italiani. — È inutile supporre ora uno sviluppo commerciale tale da creare per noi una corrente favorevole verso il Tanganika. Sebbene il contatto coi bianchi abbia creato negli indigeni bisogni, abitudini che prima non avevano, le condizioni loro sono talmente misere, che occorreranno molti anni prima che raggiungano una situazione migliore, tale da dar luogo ad un movimento commerciale importante. Ricordo alcuni italiani del sud incontrati nel 1894 a Sierra Leone e poi a Matadi e più tardi a Leopoldville e dediti al piccolo commercio di coralli e mercerie. Quella piccola Società composta d'una dozzina di persone si divideva il lavoro nei diversi punti della costa tra Sierra Leone e San Paolo di Loanda, e mentre parte rimpatriava a cercare nuove provviste di merce, l'altra continuava l'opera sua seguendo man mano i progressi della strada ferrata e frequentando i nuovi centri popolati che le stazioni avevano creato.

La possibilità di utilizzare la mano d'opera italiana nelle miniere che si presuppone saranno sfruttate nello Stato del Congo, e specialmente nella regione del Katanga, è ancora molto lontana; si è appena all'inizio, alle ricerche, agli studi. Per quanto riguarda i lavori di costruzione delle ferrovie ai grandi laghi, ricorderò quanto dissi precedentemente sull'impiego di operai europei. Questi non potranno essere impiegati che in numero molto esiguo, non potendo prestare l'opera loro che come capi squadra, o sorveglianti e la loro mansione essendo ridotta ad un'opera direttiva, istruttiva. Limitato è pure il numero che può essere impiegato di macchinisti, artigiani, meccanici.

Aggiungerò poche parole sulla mano d'opera degli uomini di colore.

Malgrado i 30,000,000 di abitanti che si reputano costituire la popolazione del Congo, e malgrado l'appoggio dello Stato nei tentativi di reclutamento durante la costruzione della strada ferrata del basso Congo, si dovette ricorrere alle colonie vicine di Sierra Leone, Accra, Elmina, Senegal francese ed anche alle Antille, ai Barbados ed ai chi-

nesi di Macao, una gran parte degli indigeni essendo occupati dallo Stato stesso e dalle Società come portatori. I contratti nostri erano stipulati in base a 37.50 o 45 franchi al mese, dedotti i giorni di assenza: le spese di viaggio e di rimpatrio, di medici e medicinali ed un vitto giornaliero composto di 500 grammi di riso, 250 di biscotti o fagioli, 250 grammi di carne o pesce salato a carico della Società. Se la *Compagnie des Chemins de fer du Haut Congo*, che ha incominciato i lavori di costruzione, mantiene i salari che ho indicato ed adotterà il sistema a premio, che ha dato ottimi risultati durante i lavori della Matadi-Leopoldville, il personale nero troverà una sorgente tale di guadagno da abbandonare qualunque altra impresa e da rendere dirò quasi impossibile il semplice reclutamento d'una carovana, come avvenne durante il periodo di compimento della sopra citata ferrovia.

E la questione dei capitali? È fuor di dubbio che una comitiva di emigranti debba essere fornita di capitali, perchè possa produrre un qualsiasi servizio. E di solito si ritiene che per ogni capo di famiglia non occorrono meno di sette od otto mila lire. Infatti un emigrante deve essere fornito o poter fornire a sè medesimo di che ricoverarsi, deve possedere attrezzi conformi all'industria che vuol esercitare, sementi, materie prime, bestiame a seconda dei casi ed aver di che campare con mezzi proprii un paio d'anni, in attesa che la sua piantagione, la sua mandra, la sua miniera sia fruttifera.

Nella specie, questo capitale non è messo a sua disposizione dalle Società che attualmente sfruttano le regioni del Tanganika e se vogliamo anche considerare la deficienza capitalistica di dette Società in confronto al vasto programma che si propongono di svolgere, possiamo fin d'ora presagire il cattivo risultato che si otterrebbe, qualora si avviasse una corrente di emigrazione verso quei luoghi. Quale attività d'altronde possono sviluppare con mezzi così ristretti, quali sono quelli di certe Compagnie, che figurano tra le più importanti, quando si tien calcolo che del capitale indicato metà è assegnato come equivalente degli apporti, più o meno reali, delle spese di costituzione delle società e via dicendo? Di capitale effettivo, utile per una trasforma-

zione di attrezzi, mezzi di trasporto, materie prime o altro non resta che la parte effettivamente versata.

Se, come si vede, le Società attualmente esistenti non hanno quel capitale che occorrerebbe per l'importazione di immigranti bianchi (ed è del resto naturale, poichè sono basate unicamente sopra la speculazione commerciale), è certo che il capitale effettivo necessario non possono portarvelo i nostri emigranti da casa loro. Di ciò si ha una riprova nel fatto che i nostri emigranti si rivolgono sempre verso quei paesi nei quali trovano il capitale a cui associare l'opera propria. Questa la ragione della loro preferenza attuale per gli Stati Uniti, questa altresì la ragione della precedente loro grande affluenza nell'Argentina, allorchè l'Inghilterra forniva abbondantemente i capitali per un primo *outillage* del paese.

Concludendo, ci sembra che sia il caso, per noi italiani, di limitarci per ora a tener dietro allo svolgimento che prendono colà gli affari, ma di astenerci dal fare degli esperimenti colla pelle dei nostri connazionali. Coll'andare del tempo, e forse anche rapidamente, la situazione colà può mutare, nuovi elementi possono venire a nostra conoscenza e certo nulla è da escludersi *a priori* quando si tratta di paesi nuovi in rapida trasformazione, ancora presso a poco sconosciuti. Solo i salti nel buio sono da evitarsi.

LE CONDIZIONI DELL'AGRICOLTURA NELLA GRAN BRETAGNA e l'emigrazione italiana.

(Notizie fornite dal cav. P. F. Righetti, vice-consolo italiano in Londra).

Da qualche tempo nel Regno Unito si lamenta la mancanza di braccia per i lavori agricoli. Allo scopo di esaminare la questione nei suoi rapporti con la emigrazione italiana, furono proposte al R. Console generale di Londra le seguenti questioni:

1° Se nel Regno Unito vi sia un'effettiva domanda di mano d'opera, per lavori agricoli, così che dei contadini potessero trovare occupazione continuata e remunerazione conveniente;

2° Se l'opinione pubblica, il Governo e specialmente gli agricoltori inglesi accoglierebbero favorevolmente una emigrazione di contadini italiani anche in numero limitato;

3° In quali contee del Regno Unito immigranti agricoltori potrebbero trovare occupazione a miglior patto e per quali culture (ortaggi, allevamento degli animali, fabbriche di latticini, ecc.);

4° Se gli agricoltori per essere occupati dovrebbero disporre di qualche capitale proprio o essere forniti di speciali cognizioni tecniche, ad esempio, essere pratici dell'uso di macchine agricole, ecc.;

5° Come verrebbero regolati i rapporti fra i lavoratori e i conduttori delle aziende agricole, e quali salari guadagnerebbero in media i contadini, e se avrebbero occupazione continua per tutto l'anno;

6° Quali condizioni igieniche e sanitarie troverebbero i nostri agricoltori, date le loro abitudini di vita.

In risposta a tale questionario, il cav. Righetti, reggente il R. Consolato di Londra, con rapporto in data 6 giugno 1903, forniva le seguenti notizie:

Il Regno Unito ha una superficie di circa 77 milioni di acri, di cui 30 milioni sono sterili, 28 milioni sono destinati interamente alla pastorizia, 6 milioni coltivati a fieno e soltanto 13 milioni coltivati a cereali, verdure e frutta.

L'Inghilterra propriamente detta, nel 1850, aveva oltre 4 milioni di acri coltivati a grano, oltre 4 milioni di acri coltivati ad avena e quasi 3 milioni di acri coltivati ad orzo; mentre, nel 1902, aveva appena 2 milioni di acri coltivati a grano, meno di 3 milioni di acri ad avena e meno di 2 milioni ad orzo.

Si ha dunque un progressivo abbandono dell'agricoltura, che si prevede continuerà ancora. La causa di questo abbandono è l'impossibilità di poter rendere remunerativa nelle presenti condizioni la coltura della terra.

Quando i mezzi di comunicazione erano lenti e costosi, i bisogni della vita molto minori, la popolazione di circa un terzo minore dell'attuale, la terra veniva in buona parte coltivata con utile del colono, specialmente a causa dell'alto prezzo dei cereali, dovuto ai dazi protettori.

Ma quando nel Regno Unito si attuò il libero scambio le cose mutarono radicalmente, e col progredire dell'industria manifatturiera l'agricoltura andò deperendo sempre più e con essa, anche la pastorizia ed il caseificio. Vi sono tuttora delle grandi tenute, in cui si coltiva il grano o altri cereali, ma l'impiego della mano d'opera si è venuto riducendo al minimo possibile, mediante lo impiego di macchine agricole.

L'agricoltore inglese fu così costretto ad emigrare nelle città, nei centri industriali e all'estero non trovando nella coltura dei campi adeguati mezzi di sostentamento.

Fu cercato in vari modi di trattenere l'agricoltore inglese sulle terre, ma senza utile risultato. Furono anche fatti diversi tentativi per ripopolare una parte della campagna, ma tali tentativi di carattere filantropico non produssero alcun efficace risultato economico, non bastando il prodotto delle terre al mantenimento degli agricoltori che le lavoravano. È rimasto celebre nel Regno Unito l'insuccesso di una

colonia di socialisti vegetariani nei dintorni di Newcastle; malgrado la frugalità di vita dei coloni la colonia andò a male. Egualmente fallì ai suoi scopi la colonia istituita dalla *Salvation Army*, cinque o sei anni fa, in una località dell'Essex. Tale colonia si propose di offrire ai diseredati e ai liberati dal carcere un'occupazione nell'agricoltura, aumentando la quantità di terreno coltivato e creando un'industria agricola remunerativa. Però tale colonia è completamente passiva e sarebbe stata abbandonata se la *Salvation Army* non avesse ricevuto e non ricevesse tuttora dalle Case di ricovero una sovvenzione settimanale di franchi 6. 25 per ciascun operaio da essa impiegato e mantenuto. Ed è notevole che tale sussidio di lire 300 all'anno per operaio è necessario, nonostante che la colonia paghi salari di franchi 1. 25 al giorno e non debba dare un profitto al colono.

Conseguenza di tali condizioni dell'agricoltura nel Regno Unito è che manca l'offerta di lavoro anche per i contadini inglesi e irlandesi, i quali sugli italiani avrebbero il vantaggio di conoscere la lingua, i costumi e le usanze del paese.

Premesse queste notizie sull'agricoltura inglese, il console di Londra dà le seguenti risposte ai quesiti fattigli dal Commissariato:

1° Nel Regno Unito non vi è alcuna domanda di mano d'opera per lavori agricoli, anzi abbondano i disoccupati, ed una buona parte emigra ogni anno nelle colonie e specialmente nel Canada.

2° Se esistesse effettivamente domanda di mano d'opera per i lavori agricoli, il contadino italiano sarebbe accolto amichevolmente. Non essendovi tale domanda, un'emigrazione agricola italiana non incontrerebbe favorevole accoglienza. L'opinione pubblica è in generale avversa agli operai stranieri, e in seguito ad un'agitazione contro gli stranieri una Commissione parlamentare sta ora studiando come limitare l'immigrazione.

3° Le circostanze e le condizioni sopra esposte si verificano in tutte le contee.

4° Per trovare occupazione nei lavori agricoli del Regno Unito sono necessarie conoscenze tecniche, specialmente per ciò che riguarda l'uso delle macchine agricole, le quali sono oggidì largamente usate.

5° Nella Gran Bretagna non vige il sistema della mezzadria, ma quello degli affitti. I proprietari locano le terre a coloni, i quali impiegano contadini e lavoratori, retribuendoli con il sistema del salario a tempo.

Generalmente la domanda di mano d'opera per lavori agricoli è limitata ai due periodi delle semine e del raccolto. I salari che si pagano ai contadini sono tanto più elevati, quanto più vicino è il terreno alle città o ai centri industriali.

In media le mercedi settimanali che si danno ai contadini sono le seguenti:

Inghilterra (propriamente detta), scellini 16 e pence 10		
Paese di Galles	»	16 » 5
Scozia	»	18 .. 1
Irlanda	»	10 .. 1

In conclusione l'Inghilterra non è il paese in cui il contadino italiano potrebbe immigrare con beneficio proprio, giacchè, oltre gli altri inconvenienti sopra ricordati, vi sarebbe pure quello che egli non potrebbe divenire mai il proprietario della terra da lui coltivata, mentre vi sono colonie che offrono tale vantaggio. È pertanto da sconsigliare l'immigrazione di contadini italiani nella Gran Bretagna.

LEGISLAZIONE DELLA NUOVA ZELANDA SULL'IMMIGRAZIONE.

Pubblichiamo qui appresso la traduzione della legge, N. 33 del 1899, sull'immigrazione nella Nuova Zelanda, la quale, a somiglianza di quelle in vigore nella Confederazione Australiana e in altre colonie inglesi, contiene delle severe restrizioni sull'immigrazione. In forza di detta legge, non sono ammessi a sbarcare nella Nuova Zelanda alcune categorie di immigranti, detti *prohibited immigrants*, fra cui gli analfabeti, gli idioti e i mentecatti, e le persone che abbiano subito condanne penali per determinati reati.

Facciamo pure seguire la traduzione delle disposizioni emanate dal Governatore della Nuova Zelanda per l'applicazione della legge sopra citata.

A) Legge N. 33 del 1899, che impone alcune restrizioni all'immigrazione nella Nuova Zelanda.

Poichè la legge intitolata *The Asiatic Restriction Act*, 1896, non è stata approvata da Sua Maestà, ed occorre provvedere altrimenti per restringere, in alcuni casi, l'immigrazione nella Nuova Zelanda;

L'Assemblea generale della Nuova Zelanda, riunita in Parlamento, e in virtù dei poteri di questo, ha decretato quanto segue:

1. Il titolo abbreviato della presente legge è *The Immigration Restriction Act*, 1899.

2. La presente legge non si applica :

(1) alle persone che abbiano ottenuto un certificato nominativo, conforme alla scheda allegata (modulo n. 1), sottoscritto dal segretario coloniale o da un funzionario, residente sia nella Nuova Zelanda sia fuori, al quale il Governatore, in Consiglio, abbia accordato la facoltà di rilasciare tali certificati ;

(2) alle persone, la cui immigrazione nella Nuova Zelanda sia regolata da una legge, o da un progetto di legge (*scheme*) approvato dal Governatore, in Consiglio ;

(3) alle persone o categorie di persone che il Governatore, in Consiglio, abbia esonorate dall'osservanza della presente legge ;

(4) ai militari di terra e di mare di Sua Maestà ;

(5) agli ufficiali e ai marinai delle navi da guerra di uno Stato estero;

(6) agli ufficiali e ai marinai delle navi mercantili, purchè essi non siano congedati nella Nuova Zelanda e, inoltre, si trovino a bordo della nave, quando questa salpa per l'estero e lascia la Nuova Zelanda ;

(7) alle persone debitamente accreditate presso il Governatore della Nuova Zelanda dal Governo imperiale britannico o da qualche altro Governo.

3. Eccettuati i casi, per i quali è altrimenti provveduto nei paragrafi successivi della presente legge, non è permesso lo sbarco nella Nuova Zelanda alle persone appartenenti ad una delle seguenti categorie (che saranno designate d'ora innanzi col nome di immigranti proibiti [*prohibited immigrants*]):

(1) alle persone che non siano inglesi (o irlandesi) di nascita e di discendenza, e che, a richiesta di un funzionario nominato a norma della presente legge dal Governatore, non siano in grado di scrivere in una lingua europea e firmare, in presenza di detto funzionario, una domanda nella forma della scheda allegata (modulo n. 2), o in altra forma qualsiasi, che sarà stabilita volta per volta dal segretario coloniale.

Coloro che non fossero soddisfatti della decisione del detto funzionario, avranno il diritto di ricorrere al più vicino magistrato stipendiato (*Stipendiary Magistrate*), il quale, eseguite le indagini che stimerà opportune, deciderà definitivamente ;

(2) agli idioti e ai mentecatti ;

(3) alle persone colpite da malattie contagiose di carattere ributtante o pericoloso ;

(4) alle persone che negli ultimi due anni abbiano, dovunque, riportato una condanna, senza che la pena sia stata loro condonata, per un reato che importi turpitudine morale e che, se fosse stato commesso nella Nuova Zelanda, sarebbe stato punibile col carcere per due anni o più, purchè non si tratti di un reato di indole esclusivamente politica.

Questo paragrafo non si applica alle persone approdate nella Nuova Zelanda in seguito a naufragio.

4. Coloro che possono ritenersi come immigranti proibiti, ai termini del paragrafo 3 della presente legge, ma che non rientrino nelle disposizioni dei numeri 2, 3 e 4 di questo paragrafo, possono sbarcare nella Nuova Zelanda, con l'osservanza delle seguenti condizioni:

(1) Prima di sbarcare, essi dovranno depositare presso un funzionario designato dalla presente legge la somma di 100 lire sterline ;

(2) Dovranno inoltre, entro quattordici giorni da quello dello sbarco, ottenere dal segretario coloniale o da un magistrato (*Stipendiary Magistrate*) un certificato comprovante che essi non cadono sotto le proibizioni della presente legge;

(3) Se, entro il detto termine, avranno ottenuto questo certificato, il deposito sarà loro restituito, e cesseranno di essere sottoposti alle disposizioni di questa legge; in caso negativo, il deposito sarà confiscato a favore di Sua Maestà, ed essi saranno ritenuti come immigranti proibiti sbarcati illegalmente nella Nuova Zelanda.

La confisca del deposito avrà luogo in pagamento della pena pecuniaria di 100 lire sterline, di cui al numero 1), del presente paragrafo; e in nessuna responsabilità incorreranno, a causa dello sbarco, la nave, o il capitano o i proprietari di essa, eccettuata la responsabilità per il pagamento delle spese necessarie per l'espulsione dell'immigrante dalla Nuova Zelanda e per la sua detenzione e il suo mantenimento durante la procedura di espulsione, come è stabilito più innanzi.

5. Non saranno considerati come immigranti proibiti la moglie ed i figli di un immigrante proibito, che sbarchi nella Nuova Zelanda.

6. Non sarà considerato come immigrante proibito chi, sbarcando nella Nuova Zelanda, dimostri ad un funzionario, designato dalla presente legge, di essere, o di essere stato anteriormente domiciliato nella Nuova Zelanda e di non cadere sotto le disposizioni dei numeri 2, 3 e 4 del paragrafo 3 della presente legge.

7. All'immigrante proibito che sbarchi nella Nuova Zelanda si applicheranno le seguenti disposizioni:

(1) Sarà punibile con una pena pecuniaria di 100 lire sterline;

(2) Senza pregiudizio di questa pena, potrà essere espulso dalla Nuova Zelanda, e, durante la procedura di espulsione, potrà essere rinchiuso in una prigione per un periodo non superiore a sei mesi.

Egli potrà essere, in qualunque tempo, rilasciato in libertà, qualora paghi la pena pecuniaria di 100 lire sterline, ovvero trovi due persone bene accette, che si obblighino, ciascuna per la somma di 50 lire sterline, e garantiscano che entro un mese egli abbandonerà la Nuova Zelanda;

(3) Il capitano e il proprietario della nave, con la quale l'immigrante proibito è giunto nella Nuova Zelanda, saranno tenuti solidalmente e individualmente:

a) a pagare una pena pecuniaria di 100 lire sterline per ogni immigrante proibito;

b) a rimborsare le spese sostenute dal Governo per l'espulsione dalla

Nuova Zelanda degl'immigranti proibiti e per la loro detenzione e il loro mantenimento durante la procedura di espulsione.

Tuttavia, ove si tratti di immigranti proibiti che cadono sotto le disposizioni dei numeri 3 o 4 del paragrafo 3, non si potrà procedere contro il capitano o il proprietario della nave, decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo della nave in un porto della Nuova Zelanda.

8. Qualora ci sia trasbordo d'immigranti proibiti da una nave all'altra, allo scopo di farli sbarcare nella Nuova Zelanda, le disposizioni della presente legge si applicheranno ad ambedue le navi ed ai loro capitani e proprietari, nella stessa guisa che se i detti immigranti fossero sbarcati da ambedue le navi.

9. Nessuna nave potrà allontanarsi da un porto della Nuova Zelanda, finchè non siano state osservate tutte le disposizioni della presente legge riguardanti le navi e i loro capitani e proprietari, e non siano state interamente pagate le pene pecuniarie e le altre somme dovute dal capitano o dal proprietario, ovvero il pagamento non ne sia stato assicurato con garanzia nel modo più sopra indicato.

10. Ove il Commissario delle dogane sia di parere che il capitano o il proprietario di una nave si sia reso colpevole di un'infrazione, o sia tenuto al pagamento di una pena pecuniaria o di altra somma a termini della presente legge, si applicheranno le seguenti disposizioni:

(1) Il Commissario potrà, mediante un ordine scritto di suo pugno, autorizzare un funzionario della dogana o della polizia a trattenere la nave;

(2) La nave potrà essere trattenuta, o nel luogo stesso dove si trova, o in qualunque altro luogo il Commissario ordinerà di farla condurre;

(3) Il funzionario autorizzato ad eseguire l'arresto (*detention*) della nave potrà ottenere, osservando le formalità doganali, un mandato e qualsiasi altro provvedimento di legge circa l'arresto ed ogni altro atto giudiziario contro la nave, come è prescritto per il sequestro di navi o di merci, nelle leggi doganali;

(4) L'arresto (*detention*) dovrà essere eseguito soltanto allo scopo di custodire la nave, e dovrà cessare, qualora il capitano o il proprietario si obblighi, con due sufficienti garanzie, approvate dal Commissario, al pagamento integrale di tutte le pene pecuniarie o altre somme da lui dovute, o che potessero essergli imposte, a norma della presente legge, per un'infrazione commessa o una responsabilità in cui sia incorso (comprese le spese sostenute per l'arresto della nave).

11. Se il capitano o il proprietario della nave venga meno al pagamento delle pene pecuniarie o altre somme dovute, a norma della presente legge, o non presti la prescritta garanzia, si applicheranno le seguenti disposizioni:

(1) La nave potrà essere sequestrata e venduta, secondo le norme stabi-

lite nelle leggi doganali per il sequestro e la vendita di navi e di merci, e a tal uopo si applicheranno, in quanto è possibile, le disposizioni contenute nel numero 3 del precedente paragrafo;

(2) La somma ricavata dalla vendita dovrà, anzitutto, essere impiegata nel pagamento delle spese occorse per l'arresto (*detention*) della nave e per il sequestro e la vendita di essa; in secondo luogo, nel pagamento di tutte le pene pecuniarie e delle altre somme dovute, a norma della presente legge, come sopra si è detto, dal capitano o dal proprietario della nave; il residuo sarà pagato al proprietario o a qualsiasi altra persona munita di giusto titolo.

12. Ove un immigrante proibito sia condannato, in forza di alcuna delle disposizioni della presente legge, al pagamento di una somma di danaro, la Corte potrà ordinare, qualora lo creda opportuno, che la detta somma o una parte di essa sia pagata entro un termine non superiore ai tre mesi, purchè sia prestata, con l'approvazione della Corte, una garanzia per il pagamento della detta somma nel termine stabilito.

13. Per ciò che riguarda l'espulsione dalla Nuova Zelanda degl'immigranti proibiti, si applicheranno le seguenti disposizioni:

(1) Il segretario coloniale, o una persona da lui autorizzata, potrà stipulare un contratto, col capitano, il proprietario o il noleggiatore di una nave, per il trasporto dei detti immigranti al luogo di provenienza, ovvero ad un luogo che si trovi nel loro paese di nascita o nelle vicinanze di esso;

(2) Ove tale contratto sia stipulato, l'immigrante potrà essere condotto, coi suoi effetti personali, a bordo della nave da un funzionario designato dalla presente legge o da un funzionario di polizia; e il capitano lo riceverà a bordo e, se necessario, lo terrà sotto custodia, finchè la nave sia partita;

(3) Ove l'immigrante sia privo di mezzi, il funzionario quale lo conduce a bordo della nave potrà sovvenirlo con una somma di danaro, che il segretario coloniale o una persona da lui autorizzata ritenga che possa ragionevolmente richiedersi, affinchè l'immigrante possa mantenersi per un mese dopo lo sbarco dalla nave, al termine del viaggio;

(4) Nel calcolare le spese occorse per l'espulsione dell'immigrante dalla Nuova Zelanda, si terrà conto di tutte le somme spese per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente paragrafo.

14. Sarà punibile con una pena pecuniaria non superiore a 100 lire sterline chiunque, in qualsiasi modo:

(1) aiuti scientemente un immigrante proibito a sbarcare nella Nuova Zelanda;

(2) aiuti scientemente altri a contravvenire a qualche disposizione della presente legge;

(3) si opponga e faccia resistenza ad un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni e dei doveri affidatigli dalla presente legge;

(4) contravvenga a qualche disposizione della presente legge, per la quale contravvenzione non sia stabilita una pena speciale, in altri paragrafi di questa legge.

15. Chiunque aiuti scientemente un idiota o un mentecatto a sbarcare nella Nuova Zelanda dovrà, senza pregiudizio delle pene stabilite dal paragrafo precedente, rimborsare le spese sostenute pel mantenimento dell'idiota o del mentecatto, durante la sua permanenza nella Nuova Zelanda.

16. Tutte le pene pecuniarie e le altre somme pagate od esatte, in esecuzione della presente legge, saranno versate nel pubblico tesoro e formeranno parte del *Fondo consolidato*.

17. Tutte le pene pecuniarie e le altre somme dovute, in esecuzione della presente legge, potranno essere esatte con procedimento sommario, sia da un funzionario designato dalla presente legge, sia da un funzionario delle dogane.

18. Il Governatore potrà condonare, in tutto o in parte, le pene pecuniarie e le altre somme dovute in esecuzione della presente legge.

19. Il Governatore, in Consiglio, potrà di quando in quando, ove lo creda opportuno:

(1) dichiarare una malattia contagiosa e di natura ributtante o pericolosa, ai termini della presente legge;

(2) nominare i funzionari per gli scopi della presente legge e determinare le loro funzioni e facoltà;

(3) compilare i regolamenti che ritenga necessari per determinare le formalità da osservarsi per l'esecuzione della presente legge, per ispezionare le navi, i loro passeggeri, marinai e documenti, al fine di assicurare l'osservanza delle norme contenute nella presente legge, e di prevenirne le violazioni, e, in generale, per qualsiasi altro scopo determinato e richiesto dalla presente legge, o che il Governatore ritenga necessario per dar forza alla legge stessa, compresa la facoltà di imporre pene pecuniarie, non superiori a 50 lire sterline, per la violazione dei detti regolamenti.

20. Una copia dei regolamenti per l'esecuzione della presente legge dovrà essere presentata al Parlamento, entro dieci giorni dopo la loro pubblicazione, se il Parlamento è aperto; se no, entro dieci giorni dopo il principio della sessione immediatamente successiva.

21. Nessuna delle disposizioni contenute nella presente legge si applicherà ai Cinesi, ai quali si riferisce la legge del 1881, sull'immigrazione cinese (*The Chinese Immigration Act*); ma tutti i Cinesi continueranno a rimanere soggetti alle disposizioni della legge che li riguarda, come se la presente legge non fosse mai stata sancita.

22. La presente legge entrerà in vigore il giorno in cui sarà pubblicata nel giornale ufficiale (*Gazette*).

MODULO n. 1. — Certificato di esenzione.

A' termini delle disposizioni della legge del 1899, restrittiva dell'immigrazione, io sottoscritto certifico che (*cognome, nome, professione e indirizzo dell'emigrante*), la cui firma è apposta in margine al presente certificato, è esonerato dall'osservanza dell'a suddetta legge.

Data:

A. B.

Segretario Coloniale (o chi per esso).

MODULO n. 2. — Domanda di ammissione nella Nuova Zelanda.

A' termini delle disposizioni della legge del 1899, restrittiva dell'immigrazione, io sottoscritto, (*cognome, nome, professione e indirizzo*), faccio istanza per essere ammesso nella Nuova Zelanda, e dichiaro di non essere un immigrante proibito ai sensi della suddetta legge.

Dichiaro inoltre di essere nato a nell'anno e che la mia residenza all'estero, durante gli ultimi dodici mesi, fu

Data:

(Firma del richiedente)

**B) Disposizioni relative alla legge restrittiva dell'immigrazione,
N. 33 del 1899.**

1. Nelle seguenti disposizioni:

“ La legge „ significa “ la legge restrittiva dell'immigrazione del 1899 „.

“ Ufficiale „ indica un ufficiale nominato in forza della suddetta legge.

2. L'ufficiale visiterà ogni nave che arrivi, da paesi esteri, in un porto o una baia della Nuova Zelanda.

3. Il comandante della nave consegnerà all'ufficiale la lista dei passeggeri e quella del personale di bordo, o una copia esatta di esse, e risponderà con sincerità ad ogni domanda che gli venga rivolta dall'ufficiale circa i passeggeri e il personale di bordo, in relazione alla legge.

4. Il comandante certificherà per iscritto, nel modo che segue, se vi sia o no alcun passeggero o persona di bordo, sul piroscavo, che non si trovi nelle condizioni volute dalla legge.

Questo certificato deve essere consegnato dal comandante all'ufficiale.

Forma del certificato.

Io, _____, comandante del " _____", da _____, attesto col presente certificato che, secondo la mia più certa scienza ed opinione, non vi è alcun passeggero o componente la ciurma, a bordo del mio vapore, che cada sotto le sanzioni della legge restrittiva dell'immigrazione nella Nuova Zelanda del 1899, ad eccezione dei seguenti:

N O M E	NAZIONALITÀ	MOTIVO PER CUI NON È AMMESSO A SBARGARE

Datato _____, 19 _____, _____, comandante.

5. Il comandante darà le opportune disposizioni, secondo i desideri dell'ufficiale, per metterlo in grado di ispezionare ed esaminare ciascun passeggero e ciascuna persona di bordo; e provvederà pure l'occorrente per scrivere, affinchè chiunque sia in grado di scrivere la domanda prescritta che possa essergli richiesta dall'ufficiale.

6. L'ufficiale potrà fare le domande che creda necessarie ad ogni passeggero o persona di bordo, per accertarsi se esso si trovi nelle condizioni volute dalla legge.

7. L'ufficiale sanitario informerà l'ufficiale se, sul vapore, vi siano persone in contravvenzione ai numeri 2 e 3 dell'articolo 3 della legge (1).

8. I depositi di lire 100 sterline, fatti ai termini del n. (1) dell'articolo 4 della legge, saranno accreditati al conto depositi del Ricevitore delle dogane.

9. Nei porti dove, in forza della legge, sarà riconosciuta la qualità di ufficiale al Ricevitore delle dogane e ad un ufficiale dipendente, quest'ultimo agirà sotto il controllo e la direzione del Ricevitore, al quale potrà reclamare chi si senta leso da un atto dell'ufficiale subordinato.

10. Nessun piroscavo, che abbia a bordo passeggeri provenienti da paesi esteri, potrà accostarsi ad un molo o posto di sbarco, finchè un ufficiale, nominato in forza della legge restrittiva dell'immigrazione del 1899, non abbia ispezionato i passeggeri, agli scopi della detta legge, e non abbia notificato al comandante del piroscavo che la sua ispezione è stata compiuta.

11. Chi manchi, rifiuti o tralasci di fare qualcosa che sia richiesto dalle presenti disposizioni, sarà condannato a una penalità non eccedente le 50 lire sterline.

(1) Con ordinanza del Governatore della Colonia, in data 29 giugno 1903, furono dichiarate malattia contagiosa la tubercolosi, e malattie contagiose e ributtanti la sifilide e la lebbra.

NOTIZIE DIVERSE

1. — L'immigrazione nell'Argentina durante l'anno 1902 (1).

Diamo qui appresso alcune notizie statistiche sull'immigrazione nella Repubblica Argentina durante l'anno 1902, togliendole dalla pubblicazione del *Ministerio de Agricultura* della Repubblica Argentina (*División de inmigración*) intitolata: *Inmigración en el año 1902*.

Nell'anno 1902 giunsero, in totale, nella Repubblica Argentina 96,080 immigranti, dei quali 57,992 provenienti da paesi d'oltremare e 38,088 da Montevideo.

Diamo le cifre degli arrivi per i singoli mesi del 1902.

Immigranti giunti nell'Argentina nell'anno 1902.

M E S I	IMMIGRANTI GIUNTI		TOTALE
	da paesi d'oltremare	da Montevideo	
Gennaio	4,797	3,246	8,043
Febbraio	4,089	3,837	7,926
Marzo	3,627	3,901	7,528
Aprile	2,590	2,348	4,938
Maggio	2,966	2,364	5,330
Giugno	3,419	2,652	6,071
Luglio	2,056	3,868	5,924
Agosto	2,983	3,188	6,171
Settembre	3,701	2,993	6,694
Ottobre	8,220	3,068	11,288
Novembre	10,159	3,426	13,585
Dicembre	9,385	3,197	12,582
Totale	57,992	38,088	96,080

(1) Per notizie circa l'immigrazione nella Repubblica Argentina durante gli anni 1900 e 1901, vedasi il n. 8 del Bollettino dell'emigrazione (anno 1902), a pag. 68 e seguenti.

Durante lo stesso anno 1902 partirono per paesi d'oltremare 44,558 emigranti.

Gli immigranti giunti da paesi d'oltremare si dividevano, per paesi di provenienza e per nazionalità, come appresso:

**Provenienza e nazionalità degli immigranti d'oltremare
giunti nell'Argentina nell'anno 1902.**

PAESI di provenienza	NUMERO degli immigranti	NAZIONALITÀ	NUMERO degli immigranti
Italia	30,484	Italiani	32,314
Spagna	12,218	Spagnuoli	13,911
Francia	6,571	Francesi	2,378
Brasile	4,807	Brasiliani	111
Germania	2,293	Tedeschi (della Germania)	1,029
Inghilterra	709	Inglesì	405
Belgio	447	Belgi	148
Portogallo	98	Portoghesi	141
Altri paesi	365	Austriaci	2,135
		Russi	1,753
		Di altre nzionalità	3,667
Totale degli immigranti d'oltremare	57,992	Totale degli immigranti d'oltremare	57,992

Facciamo seguire le suddivisioni degli immigranti d'oltremare per sesso, età, stato civile e religione:

Sesso		Età	
Uomini	40,479	Minori di 1 anno	931
adulti	34,842	Da 1 a 7 anni	5,624
fanciulli	5,637	Da 8 a 12 anni	3,429
Donne	17,513	Da 13 a 20 anni	7,846
adulte	13,166	Da 21 a 30 anni	18,824
fanciulle	4,347	Da 31 a 40 anni	11,184
		Da 41 a 59 anni	9,388
		Oltre 60 anni	766
Totale	57,992	Totale	57,992

Stato civile		Religione	
Celibi	38,217	Cattolici	54,320
Coniugati	18,737	Israeliti	826
Vedovi	1,038	Di altre religioni	2,846
Totale	<u>57,992</u>	Totale	<u>57,992</u>

Dei 57,992 immigranti giunti d'oltremare nel 1902, 31,477 giunsero soli e 26,515 accompagnati. Questi ultimi formavano un totale di 8266 famiglie.

Aggiungiamo, sempre per gli immigranti d'oltremare, la loro distinzione secondo le principali professioni esercitate:

Agricoltori	17,883	Modiste	553
Giornalieri	9,870	Marinai	819
Commercianti	3,565	Di altre professioni	4,802
Domestici	3,658	Senza professione (donne e fan-	
Cuochi	1,269	ciulli)	10,508
Commessi	1,044	Totale	<u>57,992</u>
Cucitrici	2,938		
Stiratrici	1,083		

Furono alloggiati nell'*Hotel* per gli immigranti della capitale 26,642 persone, di cui 15,725 uomini adulti, 5322 donne adulte, 3064 fanciulli e 2531 fanciulle.

Nel detto *Hotel* furono assistiti 380 malati, dei quali 152 italiani, 82 spagnuoli, 38 austriaci, ecc.

L'ufficio del lavoro provvide a collocare ed internare 24,494 immigranti, i quali si distribuirono nelle seguenti provincie:

Buenos Aires	9,828	La Rioja	28
Santa Fè	7,440	Catamarca	10
Córdoba	1,768	Capital Federal	635
Mendoza	1,521	Misiones	1,083
Entre Ríos	677	Pampa Central	173
Tucumán	366	Chubut	153
San Juan	155	Rio Negro	73
San Luis	124	Santa Cruz	59
Corrientes	118	Neuquen	39
Santiago	82	Chaco	27
Jujuy	72	Formosa	25
Salta	31	Tierra del Fuego	7

Diamo infine alcuni dati riassuntivi dell'immigrazione e dell'emigrazione da e per paesi d'oltremare avvenute nella Repubblica Argentina durante l'ultimo decennio (1893-1902) distinte per trimestri:

Immigrazione nell'Argentina da paesi d'oltremare nel decennio 1893-1902.

	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902
1° trimestre	10,548	11,099	10,337	17,935	22,918	13,139	18,427	16,484	20,789	12,513
2° "	9,259	9,067	9,086	12,965	12,815	10,320	13,357	13,438	18,752	8,975
3° "	9,487	8,522	11,349	16,919	11,402	11,338	16,685	13,644	13,787	8,740
4° "	22,773	26,032	30,454	54,834	25,843	32,333	35,973	41,285	36,799	27,764
Totale	52,067	54,720	61,226	102,673	72,978	67,130	84,442	84,851	90,127	57,992

Emigrazione dall'Argentina per paesi d'oltre mare nel decennio 1893-1902.

	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902
1° trimestre	5,911	5,606	4,466	4,204	8,587	8,273	7,910	8,471	13,523	11,742
2° "	11,082	6,753	7,008	7,523	10,276	10,597	17,160	14,461	16,244	16,887
3° "	5,617	4,833	5,789	5,161	7,978	7,441	8,932	10,185	12,033	10,434
4° "	3,445	3,394	3,135	3,527	4,351	4,491	4,395	5,217	6,897	5,495
Totale	26,055	20,586	20,398	20,415	31,192	30,802	38,397	38,334	48,697	44,558

Imp. U.S.A. +

2. — Immigrazione negli Stati Uniti durante l'anno 1902-1903 (1).

Dalle statistiche ufficiali americane risulta che gli emigranti giunti negli Stati Uniti durante l'anno finanziario 1902-903 ammontarono a 857,046.

Questa cifra supera di 208,303 quella dell'anno precedente (648,743) e segna il più alto limite finora raggiunto dalla immigrazione negli Stati Uniti.

Diamo qui appresso le cifre degli immigranti giunti negli Stati Uniti nell'anno 1902-903, distinti secondo i principali paesi di provenienza, confrontandole con quelle dell'anno precedente.

Immigranti arrivati negli Stati Uniti negli anni finanziari 1901-1902 e 1902 1903.

PAESI DI PROVENIENZA	ANNI FINANZIARI		AUMENTO
	1901-1902	1902-1903	
Italia	178,375	230,622	52,247
Austria-Ungheria	171,989	206,011	34,022
Russia	107,347	136,093	28,746
Regno Unito	46,036	68,947	22,911
Svezia	30,894	46,028	15,134
Germania	28,304	40,086	11,782
Norvegia	17,484	24,461	6,977
Altri paesi d'Europa	38,639	62,259	23,620
Totale dell'Europa	619,068	814,507	195,439
Asia	22,271	29,966	7,695
Altre parti del mondo	7,404	12,573	5,169
Totale	648,743	857,046	208,303

(1) Per notizie circa l'immigrazione negli Stati Uniti durante l'anno finanziario 1901-1902, si vedano i numeri 11 (1902) e 5 (1903) del *Bollettino dell'emigrazione*.

Come si vede dalle cifre sopra riportate, l'immigrazione negli Stati Uniti nell'anno 1902-903 fu in aumento per tutti i paesi in confronto di quella dell'anno precedente. L'aumento maggiore fu dato dall'immigrazione italiana con una differenza in più sull'anno 1901-902 di 52,247 persone.

Seguono l'Austria-Ungheria con un aumento di 34,022 immigranti, la Russia e il Regno Unito con un aumento rispettivamente di 28,746 e 22,911 immigranti.

Degli immigranti giunti negli Stati Uniti durante l'anno finanziario 1902-903 furono respinti 8769, dei quali 1086 perchè giunti sotto contratto di lavoro. Il numero dei respinti era stato nell'anno precedente di 4974.

3. — **Notizie circa l'immigrazione e la colonizzazione nella Repubblica del Cile.**

Dai rapporti del R. Ministro d'Italia in Santiago del Cile togliamo alcune notizie circa l'immigrazione e la colonizzazione nella Repubblica del Cile.

Il Governo cileno ha destinato a scopo di colonizzazione 684,890 *pesos*. La maggior parte di questa somma viene assorbita dalle spese di amministrazione delle colonie, costruzione di strade, servizio topografico e sanitario, personale, scuole, culto, ecc.

Per il servizio di introduzione degli emigranti rimane perciò una somma molto esigua, che attualmente è di 200,000 *pesos*, pari a lire italiane 189,000.

Il servizio dell'immigrazione è affidato alla Società del *Fomento Fabril*, la quale recluta gli emigranti per mezzo di un'agenzia generale di colonizzazione stabilita a Parigi (1).

Agli emigranti arruolati dalla Società o dall'agenzia generale di Parigi sono accordate, in forza del decreto governativo del 15 ottobre 1895, le seguenti facilitazioni:

1) Passaggio dall'Europa al Cile a prezzo ridotto nella seguente misura: per un adulto, franchi 80; per un ragazzo da 6 a 12 anni, franchi 40; per un bambino da 2 a 6 anni, franchi 20.

I bambini di età inferiore a 2 anni sono trasportati gratuitamente.

2) Trasporto gratuito di una determinata quantità di bagaglio e di strumenti di lavoro.

(1) Vedasi a questo proposito il rapporto sulla Repubblica del Cile e l'emigrazione italiana, inserito nel n. 12 del Bollettino dell'emigrazione (anno 1902), a pag. 19 e seguenti.

Nonostante tali facilitazioni il movimento immigratorio nel Cile è rimasto sempre molto esiguo, come risulta dalle cifre seguenti, che sono tratte da una relazione presentata dal Consiglio direttivo della Società del *Fomento Fabril* all'assemblea generale dei soci, il 6 gennaio 1903.

A N N I	EMIGRANTI reclutati dalla Società	EMIGRANTI reclutati dall'Agenzia di Parigi	IMMIGRAZIONE totale
1896	281	833	1,114
1897	198	672	870
1898	144	420	564
1899	112	436	548
1900	331	605	936
1901	370	1,079	1,449
1902 (gennaio-ottobre)	120	744	864

Il Consiglio direttivo della Società del *Fomento Fabril*, nella relazione sopra citata, rilevando la tenuità del movimento immigratorio, esprime la convenienza di sollecitare dal Governo nuovi provvedimenti e lo stanziamento di nuovi fondi per l'incremento della colonizzazione, nonchè l'apertura di agenzie di colonizzazione e di emigrazione, a somiglianza di quella di Parigi, in Amburgo, Genova, Marsiglia e Barcellona.

La causa dello scarso sviluppo dell'immigrazione nel Cile è soprattutto da ricercare nell'impreparazione nella quale si trova il governo cileno ad accogliere gli immigranti. È da presumersi pertanto che non avranno esito soddisfacente alcuni esperimenti di colonizzazione che si stanno ora facendo per conto o coll'appoggio di quel Governo.

Nel mese di giugno del corrente anno giunsero nel Cile quaranta famiglie boere. Il Governo cileno, avendo saputo che numerosi boeri intendevano lasciare la loro patria, fece pratiche perchè si dirigessero nel Cile, e pare che altre famiglie boere seguiranno le prime quaranta giunte nel giugno scorso. A queste famiglie sarebbero date delle terre a sud del Capo di Villarica, nella provincia di Cautin.

Anche una Società spagnuola si propone di introdurre nel Cile dei coloni delle isole Canarie e ha ottenuto perciò dal Governo delle terre vicino al lago di Bud.

È bene tuttavia ripetere che simili esperimenti di colonizzazione incon-

trano forti ostacoli, sia nell'impreparazione del Governo, sia nelle condizioni di salubrità e d'igiene, sia infine in una certa prevenzione dei Cileni contro gli stranieri che si recano in quello Stato per trovarvi lavoro.

4. — Emigrazione dal Regno Unito nel 1° semestre del 1903.

Riportiamo qui appresso le cifre degli emigranti partiti dal Regno Unito per paesi fuori d'Europa nel 1° semestre del 1903, confrontate con quelle degli emigranti partiti nel 1° semestre dell'anno precedente. Le cifre sono tratte dal Bollettino per l'emigrazione pubblicato nel mese di giugno 1903 dal *Board of Trade* del *Commercial, Labour and Statistical Department* di Londra.

**Emigranti partiti dal Regno Unito per paesi fuori d'Europa
nel 1° semestre 1903 in confronto di quelli partiti nel 1° semestre 1902.**

PAESI DI DESTINAZIONE		INGLESI	SCOZZESI	IRLAN- DESI	STRA- NIERI	TOTALE
Canada	1903	28,725	6,318	1,422	23,061	59,526
	1902	10,058	1,893	713	21,397	34,061
Australia e Nuova Zelanda . . .	1903	3,624	651	313	93	4,681
	1902	4,048	865	480	139	5,532
Colonie inglesi del Sud Africa	1903	19,823	3,348	670	5,416	29,257
	1902	11,770	2,922	472	1,570	16,734
India (compreso Ceylon) . . .	1903	1,416	66	15	557	2,054
	1902	1,106	143	18	364	1,631
Altre colonie e possedimenti inglesi	1903	1,577	203	31	1,333	3,144
	1902	1,690	196	33	1,067	2,986
<i>Totale dell'emigrazione per l'impero britannico</i>	1903	55,165	10,586	2,451	30,460	98,662
	1902	28,672	6,019	1,716	24,537	60,944
Stati Uniti d'America	1903	26,735	5,873	20,872	67,883	121,363
	1902	21,637	4,476	18,837	58,709	103,659
Altri paesi stranieri	1903	2,051	256	78	1,513	3,898
	1902	1,907	277	57	1,412	3,653
<i>Totale dell'emigrazione per paesi stranieri</i>	1903	28,786	6,129	20,950	69,396	125,261
	1902	23,544	4,753	18,894	60,121	107,312
<i>Totale generale dell'emigrazio- ne per paesi fuori d'Europa</i>	1903	83,951	16,715	23,401	99,856	223,923
	1902	52,216	10,772	20,610	84,658	168,256

AVVERTENZE AGLI EMIGRANTI ITALIANI

intorno ad alcuni paesi esteri

Transvaal ed altri paesi dell’Africa australe. — Continua nei porti dell’Africa del Sud l’arrivo di emigranti, in numero molto superiore a quello per cui i Governi locali permettono l’ingresso nell’interno delle Colonie del Transvaal e dell’Orange.

Il R. Console generale in Cape Town (Colonia del Capo), con suo telegramma del 3 corrente, sconsiglia vivamente gli operai e i contadini italiani dal recarsi nell’Africa Australe, dove per tutti i lavori manuali sono impiegati i negri a bassissime mercedi, e dove i nostri braccianti troverebbero la miseria.

Il R. Console nel Transvaal, a sua volta, dice che nelle miniere vengono occupati solamente i negri; che i pochi posti di capi minatori sono già coperti e che ora vi hanno anche molti disoccupati fra i muratori, scalpellini e falegnami. Essendo cessata la ricerca di lavoro, mentre sono carissimi i generi di prima necessità, non devono emigrare nel Transvaal se non coloro che abbiano un’occupazione preventivamente assicurata mediante contratto regolare e portino con sé una somma di denaro non inferiore a mille franchi.

Nessuno poi è ammesso ad entrare nel Transvaal o nell’Orange, se non è provvisto di un permesso d’entrata; il quale permesso deve essere chiesto, scrivendo dall’Italia ad uno degli Uffici detti *Permit Offices* che risiedono, oltrechè a Johannesburg (Transvaal), in ciascuno dei porti inglesi del Sud-Africa, cioè Cape Town, Port Elizabeth, East London (Colonia del Capo) e Durban (Natal). Il permesso d’entrata può anche chiedersi al Console generale inglese residente a Lorenço Marquez (Delagoa Bay).

Siccome i permessi vengono rilasciati in numero limitato e possono essere rifiutati dalle Autorità inglesi, è necessario che, prima di imbarcarsi per l’Africa del Sud, gli interessati aspettino di aver ricevuta risposta affermativa.

La richiesta di permesso deve essere compilata dall'emigrante (che abbia il lavoro assicurato nel Transvaal e nell'Orange) con la massima chiarezza, unendovi un foglio redatto secondo il modello qui unito, colle risposte a ciascun quesito.

Per evitare che i nostri connazionali siano respinti dai porti dell'Africa del Sud perchè analfabeti o poveri o sforniti del permesso di entrata, le Autorità italiane non devono rilasciare i passaporti per le colonie inglesi dell'Africa se non alle persone che abbiano già il lavoro assicurato con un contratto regolare, ed abbiano previamente ottenuto il permesso di entrata, come sopra.

Le Autorità governative, come pure i Comuni mandamentali e comunali, devono far sapere che l'Africa del Sud non è un paese aperto alle masse dei nostri emigranti, perchè in quelle colonie vengono impiegati nei lavori manuali i negri a mercedi minime, perchè attualmente non vi è richiesta di capi operai, e perchè, tanto nelle città della costa, come a Johannesburg, sono assai numerosi i disoccupati di tutte le nazioni (*Circolare N. 91 in data 21 novembre 1903*).

Seguono i quesiti a cui deve rispondere chi fa la domanda di permesso (Application for Permit) per entrare nel Transvaal o nell'Orange.

Domanda di permesso per recarsi a (Nome della città)
Application for Permit to proceed to (Town only)

Cognome e nome del richiedente.
Name of Applicant.

Qualora il richiedente sia naturalizzato inglese, indicare la data della naturalizzazione; oppure indicare lo Stato a cui appartiene.
If Naturalized British Subject, give date of Naturalization or State Nationality.

Luogo dell'attuale dimora Comune Provincia
Present full Address Town Country

Dire se il permesso è richiesto per una residenza fissa o temporanea
Is residential or temporary permit required

Se temporanea, indicare per quanto
If temporary state, definite period

Permesso richiesto per N° delle persone
Permit required for N° of Persons

1. Nome del richiedente
Self

2. Id. della moglie
Wife

3. Id. dei figli.
Children

(Per quelli d'età inferiore a 16 anni dare il numero).

(*Give number under 16 years*).

.

Numero totale delle persone

Total N° of persons

Professione o mestiere del richiedente
Occupation of Applicant

Ultima residenza del richiedente
Former residence of Applicant (Give full Address)

Indicare due buone referenze nel Sud-Africa
Give two well-known References in South Africa

È stata garantita al richiedente una occupazione al suo arrivo?
Has Applicant any guarantee of employment on arrival?

In caso affermativo, da chi?
If so, state by whom

Può il richiedente provvedere al suo arrivo al sostentamento proprio e delle
 persone di sua famiglia che l'accompagnano?
Can Applicant support himself and family on arrival?

Data

Firma

Date

Signature

NB. — Non si prendono in considerazione dichiarazioni incomplete.

Forms not completely filled in will receive no attention.

Costa d'oro (Africa occidentale). — Si fa credere a molti operai italiani, specialmente minatori, che potrebbero trovare lavoro nelle miniere della Costa d'Oro (colonia inglese dell'Africa occidentale).

Il Commissariato è in obbligo di avvertire che le condizioni sanitarie di quel paese sono cattivissime, tanto che gli inglesi stessi la chiamano "la tomba dei bianchi". Di quaranta operai italiani che andarono, alcuni mesi or sono, a lavorare in quelle miniere, alcuni, per le sofferenze del clima, sono morti e parecchi gravemente ammalati; gli altri si sono dispersi.

I nostri operai furono obbligati a lavorare in pozzi profondi 70 od 80 metri, con l'acqua fino alle ginocchia e con salari molto più bassi di quelli che si danno agli operai inglesi impiegati in quelle miniere, perciò i nostri erano male ricevuti dagli operai inglesi e subirono maltrattamenti personali anche da parte dei sorveglianti al lavoro.

Si deve sconsigliare nel modo più energico l'invio di italiani verso quella regione dell'Africa occidentale (*Circolare N. 92 in data 29 novembre 1903*).

Batoum (Caucaso). — Il regio Console in Batoum (Caucaso) notifica che, pei lavori di prolungamento in pianura della nuova ferrovia Tiflis-Kars-Erivan fino alla frontiera della Persia, sono impiegati esclusivamente lavoranti indigeni, i quali percepiscono salari meschinissimi.

In quanto ai lavori di ponti, gallerie e muraglioni per lo stesso tronco ferroviario, che si intraprenderanno nella prossima primavera, lo stesso regio Console avverte che è già soverchio il numero degli operai italiani dimoranti in quella regione, che attendono che si dia principio ai suddetti lavori (*Circolare N. 92 in data 29 novembre 1903*).

INDICE

I. Le condizioni dell'immigrazione agricola in Ribeirão Preto (San Paolo, Brasile)	<i>Pag.</i> 3
II. Inchiesta sugli abusi contro gli italiani nel West Virginia	10
III. Il Congo e l'emigrazione europea:	
1. La regione del Katanga	24
2. La regione occidentale del Tanganika.	29
IV. Le condizioni dell'agricoltura nella Gran Bretagna e l'emigrazione italiana	41
V. Legislazione della Nuova Zelanda sull'immigrazione:	
A) Legge, N. 33 del 1899, che impone alcune restrizioni all'immigrazione nella Nuova Zelanda	45
B) Disposizioni relative alla legge, N. 33 del 1899, restrittiva dell'immigrazione nella Nuova Zelanda	51
VI. Notizie diverse:	
1. L'immigrazione nell'Argentina durante l'anno 1902.	53
2. Immigrazione negli Stati Uniti durante l'anno 1902-1903	57
3. Notizie circa l'immigrazione e la colonizzazione nella Repubblica del Cile	58
4. Emigrazione dal Regno Unito nel 1° semestre del 1903	60
VII. Avvertenze agli emigranti italiani intorno ad alcuni paesi esteri:	
Transvaal, Orange e Colonia del Capo	62
Costa d'oro (Africa occidentale)	65
Batoum (Caucaso)	65

EMIGRAZIONE E COLONIE

Raccolta dei rapporti dei RR. Agenti Diplomatici e Consolari

Volume I, Parte I — Francia e Principato di Monaco.

(Pubblicazione del R. Commissariato dell'emigrazione — *Prezzo lire due*).

Le pubblicazioni del R. Commissariato dell'emigrazione sono in vendita presso la Libreria Bocca in Roma e presso i suoi corrispondenti in tutto il Regno.

Prezzo del presente fascicolo L. 0.30
